

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

la MEDIAZIONE

Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti

RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA MARCO CEINO

***I primi passi della Mediazione 3.0
anticipati al 28.02.2023
in attesa del Decreto Ministeriale***



I NUMERI della MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Organismi di mediazione	551*
Numero mediatori	23.775*
Enti formazione	268*
Numero formatori	1.319*
Costo mediazione	3,4%**
Costo giudizio	29,9%**
Numero mediazioni iscritte	1.692.754***
Numero mediazioni definite	1.577.369***
Accordi/procedimenti	12,02%***
Successo al tavolo	28,20%****
Mancata partecipazione	47,90%****

(*) Ministero della giustizia al 08.02.2023 al netto degli organismi e enti cancellati (<https://mediazione.giustizia.it/>)

(**) Unioncamere dati al 30.09.2012 in relazione al valore della controversia

(***) Nostra elaborazione su dati Ministero della giustizia dal 21.03.2011 al 30.09.2022

(****) Dati Ministero della giustizia dal 01.01.2022 al 30.09.2022

I NUMERI degli O.C.C.*

Organismi della Composizione della Crisi	363
Gestori delle crisi da sovra indebitamento	12.149
Istanze presentate nel 2021 dagli OCC	7.770

I NUMERI della COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Incarichi al 15/11/2022	475**
-------------------------	-------

(*) Dati Ministero della giustizia all'8 febbraio 2023

(**) Dati Unioncamere

In questo numero anche

la MEDIAZIONE

& Attualità di Carlotta Calabresi, Claudia Calauri, Massimo Romolotti, Massimiliano Paolettoni

& Giurisprudenza di Massimiliano Paolettoni

& Giochi di Massimiliano Ferrari

& Documenti

& Normativa

La centralità della mediazione civile in tema di Giustizia Conciliativa. La Riforma Cartabia. Riflessioni alla luce delle recenti modifiche legislative

di Sabrina Contino

Mediazione civile e commerciale

Concormedia gestisce ogni forma di mediazione in materia di diritti disponibili nel rispetto del D.Lgs 28/2010 e successive modifiche:

- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione volontaria e facoltativa;
- Mediazione per contratto o statuto.

Mediazione delle controversie di lavoro

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge presso la nostra sede di Roma in presenza dei rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso di aiuto che ha l'obiettivo di offrire alla coppia, prima, durante e dopo la separazione e/o il divorzio, gli strumenti per favorire il superamento della crisi e del conflitto, in un contesto strutturato e protetto al di fuori dall'ambiente giudiziario.

Mediazione libera ed internazionale

La nuova procedura di Mediazione Libera è alternativa e totalmente svincolata dagli schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

Tale procedura viene disciplinata dal Regolamento di Mediazione Libera ed Internazionale predisposto da Concormedia che garantisce flessibilità e riservatezza secondo le migliori prassi internazionali.

Camera arbitrale

L'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che si svolge in contraddittorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo, decide la controversia mediante l'emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza.

Concormedia è altresì Camera Arbitrale ed annovera tra i propri arbitri professionisti altamente qualificati e con pluriennale esperienza nel campo dell'arbitrato.

CONCORMEDIA è un organismo privato di mediazione civile e commerciale, iscritto presso il registro tenuto presso il Ministero della giustizia al n. 137 ai sensi del d.lgs. 28/2010 e s.m.i., e un ente di formazione dei mediatori in materia civile e commerciale iscritto presso l'Elenco degli Enti di Formazione tenuto ai sensi del d.m. 180/2010 e s.m.i. presso il Ministero della giustizia al n. 158.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519

EDITORIALE di Marco Ceino 3

la MEDIAZIONE & News

CNDCEC - Commercialisti: riparte la Fondazione ADR 4
 CONVEGNO/1 - Presentato il portale YesSsi: un accesso semplice alle ADR 4
 CONVEGNO/2 - La Mediazione tra gli strumenti di educazione finanziaria 5
 MINISTERO GIUSTIZIA1 - I dati della mediazione al 30.09.2022:
 in attesa della riforma gli accordi superano il 15% 7
 MINISTERO GIUSTIZIA/2 - I dati del Ministero sugli OCC:
 in aumento gli organismi dei segretariati sociali 9
 ODCEC Roma - Per il credito d'imposta in mediazione recepite dal CNDCEC
 le proposte dei commercialisti romani 9
 UNIOCAMERE - La composizione negoziata ad un anno dall'avvio 10

la MEDIAZIONE & Attualità

ADR e giustizia sostenibile 12
 di Carlotta Calabresi
 Firme elettroniche e mediazione online 16
 di Claudia Calauri
 Il Mediatore: una funzione sociale di interesse pubblico? 20
 di Massimo Romolotti
 Le skills per l'avvocato offerte dalla mediazione ai tempi della "riforma Cartabia" 24
 di Massimiliano Paolettoni

la MEDIAZIONE & Normativa

La centralità della mediazione civile in tema di Giustizia Conciliativa.
 La Riforma Cartabia. Riflessioni alla luce delle recenti modifiche legislative 27
 di Sabrina Contino

la MEDIAZIONE & Giurisprudenza

Il verbale di mediazione fondamento e prova
 dell'obbligazione di pagamento delle indennità 36
 di Massimiliano Paolettoni

la MEDIAZIONE & Giochi

La consulenza tecnica è la chiave di volta per il successo delle mediazioni sanitarie 38
 di Massimiliano Ferrari

la MEDIAZIONE & Documenti

Disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione
 alternativa delle controversie: semplificazione fruizione dei crediti di imposta.
 Proposta fruizione nuovi crediti d'imposta e relativi iter procedurali.
 (Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ritiene condivisibili
 e fa proprie le proposte formulate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma) 39

la MEDIAZIONE & Normativa

Elaborato relativo all'aggiornamento decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28
 con le modifiche dell'art. 7 del decreto legislativo 149/2022 43




Foto di copertina: elaborazione fotografica su base immagine Adobe® Stock®

DIRETTORE RESPONSABILE E FONDATORE
 Dott. Marco Ceino
 direttore@rivistalamediazione.it

COMITATO SCIENTIFICO
 Claudio Berliri, *Avvocato*
 Gian Luca Bucciarelli, *Dottore Commercialista*
 Giuseppe Buffone, *Magistrato*
 Monica De Rita, *Avvocato*
 Alberto Mazzamauro, *Dottore Commercialista*
 Massimo Moriconi, *Magistrato*
 Paolo Pelino, *Dottore Commercialista*
 Giuseppe Ruffini, *Avvocato*,
Ordinario di Diritto Processuale Civile nell'Università degli Studi Roma Tre
 Piero Sandulli, *Avvocato, Docente di Diritto di Procedura Civile nell'Università degli Studi di Teramo*
 Giuseppe Tinelli, *Avvocato, Ordinario di Diritto Tributario nell'Università degli Studi di Roma Tre*
 Giancarlo Triscari, *Magistrato*

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
 Carlotta Calabresi,
 Claudia Calauri, Sabrina Contino,
 Massimiliano Ferrari,
 Massimiliano Paolettoni,
 Massimo Romolotti

REDAZIONE
 Via Giulio Cesare, 94
 00192 Roma

Copyright © 2023
Centro Studi ADR S.r.l.
 Via Giulio Cesare, 94
 00192 Roma

www.rivistalamediazione.it

PROPRIETÀ DELLA TESTATA
 Marco Ceino

RISERVATI TUTTI I DIRITTI
 Testi e immagini: vietata la riproduzione, anche parziale.

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA
 n. 319/2012, 7.12.2012

STAMPA
 Pixartprinting S.p.A. (VE) Italia

la MEDIAZIONE

UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO

ringrazia:

- **i gentili ABBONATI;**
- **i componenti del Comitato Scientifico** Claudio Berliri, Giuseppe Buffone, Monica De Rita, Massimo Moriconi, Giuseppe Ruffini, Piero Sandulli, Giuseppe Tinelli e Giancarlo Triscari;
- **i 147 Autori della rivista** Roberto Raffaele Addamo, Giorgio Altieri, Marco Amore, Massimo Antonazzi, Domenico Arena, Pier Giorgio Avvisati, Salvatore Azzaro, Andrea Bandini, Gianmario Battaglia, Maria Teresa Battista, Alessio Bellanza, Massimiliano Bellini, Ileana Bertasini, Tania Borrelli, Franco Bufalieri, Luigi Butti, Maria Cristina Biolchini, Patrizia Bonaca, Alessandro Bruni, Gian Luca Bucciarelli, Giuseppe Buffone, Alessandra Cagnazzo, Carlotta Calabresi, Claudia Calauri, Giovanna Capilli, Alessia Capozzi, Guido Cardelli, Carlo Carrese, Ursula Caser, Anna Rita Cattò, Cristina Ceci, Maria Luisa Cenni, Alessandra Ciocchetti, Elisabetta Ciuffa, Gabriele Colla, Raffaele Condemi, Sabrina Contino, Bernardino Cordeschi, Marco Cosentino, Rossella Cosentino, Maria Coviello, Elena Cuppini, Roberto D'Andrea, Giuseppina de Aloe, Anna Maria Delli Noci, Monica De Rita, Roberto De Rossi, Giuliano Di Stefano, Alberto Donnini, Tiziana Ducci, Emanuela Eboli, Francesca Falvo, Fabio Felicini, Anna Ferrari Aggradi, Alessandro Ferraro, Massimiliano Ferrari, Gaetano Iorio Fiorelli, Ombretta Fuligiani, Gabriele Felici, Fabio Felicini, Elisa Fichera, Emanuele Fierimonte, Giulio Renato Fiorimanti, Andrea Giordano, Ivan Giordano, Andrea Giorgi, Francesco Romano Iannuzzi, Nina Kecojević, Mario Lalicata, Giusy A.M. La Marca, Rosapia Lauro Grotto, Federica Laurora, Vincenzo Lazzaro, Francesca Leonardi, Beatrice Lomaglio, Marino Maglietta, Massimo Magliocchetti, Caterina Marchetto, Marco Marianello, Giuseppe Marsoner, Maria Martello, Paola Martinelli, Giovanni Matteucci, Edoardo Merlini, Laura Merlini, Marco Migliaccio, Henry Minto, Barbara Morici, Roberto Nicodemi, Salvatore Paolo Nicosia, Anna Nicola, Laura Nicolamaria, Maria Vittoria Occorsio, Filippo Pagliarulo, Michela Paglione, Emanuela Palamà, Gianmarco Palmieri, Salvatore Pappalardo, Alessandra Panduri, Alessandra Passerini, Massimiliano Paolettoni, Iliara Patta, Paolo Pelino, Arianna Perez, Marco Perrini, Fabio Piccilini, Stefania Pieroni, Donatella Pizzi, Mario Quinto, Martina Rea, Federico Reggio, Tiziana Restifo, Massimo Romolotti, Tiziana Rosania, Giuseppe Ruotolo, Stefano Sablone, Pietro Sandulli, Elisabetta Sanesi, Giorgio Santacroce, Angelo Santi, Luca Santi, Massimo Saraceno, Fabrizio Scarinci, Massimo Scuffi, Michela Sitzia, Sara Sorrentino, Luciano Sparatore, Mario Antonio Stoppa, Mauro Stucchi, Luca Tantalò, Giuseppe Tiracorrendo, Antonio Tomai, Francesca Tempesta, Mario Tocci, Diana Tramma, Francesca Toppetti, Giancarlo Triscari, Olga Tsiptse, Gian Piero Turchi, Cesare Vaccà, Juan Carlos Verzulla, Carlo Vettore, Gabriella Vigliar, Francesca Villani, Marica Villanova, Paola Vitali e Eleonora Ziccheddu;

che hanno permesso di realizzare una rivista unica nel suo genere per autorevolezza, contenuti e approccio scientifico.

EDITORIALE

I primi passi della Mediazione 3.0 anticipati al 28.02.2023 in attesa del decreto ministeriale

La legge di bilancio 2023 ha anticipato al 28 febbraio, anziché il 30 giugno 2023, alcune delle modifiche al D.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale introdotte dal D.lgs. n. 149/2022.

Le principali novità entrate in vigore il 28 febbraio riguardano la mediazione con modalità telematica, l'aumento delle sanzioni per la mancata partecipazione e la responsabilità contabile limitata ai fatti ed alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Quest'ultimo provvedimento costituirà un elemento fondamentale per la partecipazione attiva alla mediazione dei rappresentanti della P.A. venendo meno l'applicazione, salvo i casi citati, della contestazione del danno erariale. La sanzione pari al doppio dell'importo del contributo unificato previsto per la causa in caso di mancata partecipazione costituisce un incentivo a presenziare e ancor meglio se fosse applicata dal giudice immediatamente senza attendere la fine del percorso giudiziario.

La mediazione in modalità telematica, prevista dall'Art. 8bis, presenta in alcuni aspetti alcune perplessità operative dovute a rigidità regolamentari. In particolare là dove è previsto da parte del mediatore l'invio del verbale firmato alle parti, agli avvocati e all'organismo: meglio sarebbe stato lasciato l'onere alla segreteria dell'organismo. Inoltre è previsto espressamente che il verbale venga sottoscritto digitalmente dalle parti e solo quando è delegata e a seguito dell'applicazione dell'art.5 anche dagli avvocati. Sarebbe stato utile inoltre prevedere la firma digitale da parte degli avvocati utile a certificare la firma autografa dei propri assistiti in mediazione se fossero sprovvisti di firma digitale.

Particolare apprensione per gli addetti ai lavori è data dai ritardi per l'approvazione dei decreti di aggiornamento del D.m. 180/2010 a conclusione dei lavori di riforma. Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione che intendano mantenere la propria iscrizione rispettivamente nel registro e nell'elenco sono tenuti a presentare istanza, sulla base degli attesi decreti, al Ministero della giustizia entro il 30 aprile 2023 con l'adeguamento ai nuovi requisiti (Art. 16 e 16bis).

MARCO CEINO

CNDCEC

Commercialisti, riparte la Fondazione ADR

Riparte, dopo circa tre anni di stop, la Fondazione ADR Commercialisti. Nata negli scorsi anni per favorire la diffusione tra i commercialisti della cultura della risoluzione alternativa delle controversie, si occuperà di sovraindebitamento e di procedure minori, attraverso un percorso scientifico di sensibilizzazione e coinvolgimento degli organismi territoriali di composizione della crisi e di assistenza alla specifica formazione obbligatoria. La Fondazione ADR avrà cura, inoltre, di formulare documenti finalizzati ad uniformare le procedure degli Organismi di composizione della crisi (OCC) e dei propri Gestori. La Fondazione rientra nell'area di delega alle Funzioni Giudiziarie e ADR, assegnata al Consigliere Segretario Giovanna Greco.

“Con la riattivazione della Fondazione ADR – spiega il presidente nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio – si rafforzano e completano gli strumenti messi a disposizione dal Consiglio Nazionale fi-

nalizzati a valorizzare ulteriormente l'autorevolezza dell'immagine della nostra categoria professionale”. “La Fondazione – prosegue – sarà a servizio degli OCC dei Commercialisti, in un importante momento storico nel quale, oltre alla crisi d'impresa, anche le procedure di sovraindebitamento e altre minori necessitano di qualificate competenze tecniche che appartengono alla nostra categoria”.

Secondo Giovanna Greco “è più che mai necessario affrontare le nuove norme in materia di sovraindebitamento contenute nel nuovo Codice della Crisi, che di fatto complicano le procedure ed assoggettano a maggiori responsabilità gli Organismi di Composizione della Crisi. Sarà importante l'attività da svolgere, sia per la composizione negoziata recentemente istituita con il D.L. 118/2021 e per le altre procedure minori, sia per rilanciare la mediazione e l'arbitrato ritenuti fondamentali per la "Risoluzione Alternativa dei Conflitti" in tutte le forme

previste dalla normativa vigente”.

Alla guida della Fondazione è stato chiamato Antonino Trommino (Ordine di Siracusa), mentre Vicepresidente sarà Maria Lucetta Russotto (Ordine di Prato). Altri membri del Consiglio direttivo saranno Raffaella Ferrai (Ordine di Trento e Rovereto), Camilla Menini (Ordine di Treviso), Antonio Albrizio (Ordine di Trani), Eustachio Quintano (Ordine di Matera) e Marco Pedretti (Ordine di Parma).

Il Collegio dei revisori sarà composto da Stefano Tedeschi (Componente effettivo con funzioni di Presidente), Ciro Di Vuolo (Componente effettivo), Francesco Scarano (Componente effettivo), Alessio Lalla e Elisabetta Bombano (Componenti supplenti).

A far parte del Comitato scientifico saranno chiamati Monica Peta, Carlo Regis, Marisa Pezzella, Stefano Poeta, Enrico Terzani, Paola Valentini, Lisa Lombardi, Cristina Zicari, Lorenzo De Luca, Alberto Vacca e Aspro Mondadori.

CONVEGNO/1

Presentato il portale YesSsi: un accesso semplice alle ADR

Il 28 ottobre si è tenuto a Bologna un confronto pubblico sulla riforma della mediazione, promosso da YesSsi, per la prima volta tra organismi privati e pubblici.

L'incontro, al quale hanno partecipato più di 40 organismi tra i più importanti in Italia, è stato introdotto dagli interventi di alcuni esponenti di associazioni e istituzioni forensi, oltre che del mondo accademico.

Obiettivo dell'incontro è stato quello di aprire il dibattito in vista dell'attuazione della riforma della mediazione che entrerà in vigore il 30 giugno 2023.

Nell'ambito del Consumer Programme 2014-2020, promosso dalla Commissione Europea, agli inizi del 2020, grazie all'iniziativa dell'organismo di mediazione RESOLUTIA, è stato inaugurato il Portale YesSsi (www.yesssi.com), che rappresenta

il primo Portale di accesso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (reclami, negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato), attualmente fruibili nel nostro Ordinamento. La finalità del progetto è quella di divulgare la conoscenza delle ADR e di facilitarne l'accesso, promuovendo un sempre maggiore ricorso alle forme di giustizia consensuale e conciliativa.

Il Portale è completamente gratuito per i consumatori, per i cittadini e per i professionisti che li assistono, i quali possono liberamente registrarsi al Portale e quindi accedere ai diversi strumenti di risoluzione offerti.

Per quanto riguarda la mediazione, il Portale consente la possibilità di presentare le domande presso tutti gli organismi iscritti alla piattaforma, che possono essere indivi-

duati in base alla denominazione ed in base alle sedi territoriali.

Gli utenti della mediazione (parti e avvocati) possono, quindi, selezionare un organismo, tra tutti quelli registrati alla piattaforma, per poi procedere alla compilazione della domanda ed all'invio della medesima a mezzo della stessa piattaforma. La domanda compilata perverrà all'organismo prescelto a mezzo PEC e sarà considerata regolarmente presentata.

Dopo due anni di sperimentazione, il Portale consente oggi a tutti gli organismi interessati di registrarsi gratuitamente per poi essere visibili sulla piattaforma ed essere quindi individuati dall'utenza ai fini del deposito delle domande.

Uno degli obiettivi del progetto YesSsi è quello di costituire un circuito di qualità della mediazione, che



**LA RIFORMA
DELLA MEDIAZIONE**

**COSA CAMBIA PER GLI
ORGANISMI?
UN CONFRONTO
APERTO**

BOLOGNA - 28 OTTOBRE 2022, ORE 09:30 - 17:30
BEST WESTERN PLUS TOWER HOTEL
VIALE LENIN, 43




dalla stessa piattaforma YesSsi.

Ogni professionista e mediatore interessato può iscriversi liberamente al Portale YesSsi, potendo decidere se pubblicare o meno la propria scheda.

Il Portale YesSsi è aperto già da oggi alla registrazione di imprese, banche, assicurazioni e qualsiasi altra società interessata.

La registrazione di tali soggetti è finalizzata alla fruizione del servizio mediazione, attraverso tutti gli organismi iscritti alla piattaforma, nonché a rendere l'impresa disponibile al servizio reclami fornito dalla medesima piattaforma.

Nel prossimo sviluppo del Progetto YesSsi, le imprese che lo vorranno, potranno essere classificate in base al **Rating Conciliativo**, un indicatore numerico che rappresenta la disponibilità conciliativa delle imprese nei confronti dell'utenza e tiene in considerazione i seguenti comportamenti:

- disponibilità alla valutazione dei reclami;
- disponibilità a fornire spiegazioni sui reclami respinti, anche parzialmente;
- disponibilità al confronto con l'utenza attraverso le procedure di mediazione;
- disponibilità ad individuare soluzioni conciliative nel corso delle procedure.

Il Rating Conciliativo sarà certificato dalla piattaforma YesSsi attraverso le procedure effettivamente gestite dagli organismi ad essa aderenti.

Tra le risultanze più significative del dibattito bolognese, è emersa la piena convinzione che la sfida dei prossimi anni risiederà nella qualità del servizio di mediazione, al fine di promuovere in maniera sempre più efficace questo strumento di giustizia consensuale.

possa costituire un punto di riferimento per l'utenza della mediazione.

In via soltanto opzionale, sarà anche possibile avvalersi del programma gestionale di segreteria che consentirà l'acquisizione immediata ed automatica di tutti i dati delle mediazioni presentate attraverso il Portale, oltre alla gestione amministrativa e contabile di tutte le pratiche caricate.

All'interno dello stesso Portale, è stata inserita una sezione che contiene l'elenco degli avvocati e mediatori iscritti alla piattaforma YesSsi che hanno dato la disponibilità a

pubblicare i propri dati (opzione facoltativa al momento della registrazione). Ad ogni professionista corrisponde una scheda personale nella quale, oltre ai recapiti professionali, è indicato il numero di mediazioni svolte come avvocato e come mediatore, secondo quanto dichiarato dallo stesso professionista.

Sono altresì indicate le mediazioni svolte attraverso la piattaforma YesSsi, dal momento della iscrizione del professionista al portale e limitatamente agli organismi che risultano iscritti a YesSsi. Il numero di tali mediazioni è quindi certificato

CONVEGNO/2

La mediazione tra gli strumenti di educazione finanziaria

Il 26 ottobre 2022 si è svolto a Verona un **incontro** sulla '**Mediazione**' ex Decreto Legislativo 28/2010, organizzato dalle due

Sezioni cittadine dell'Associazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari). Le Sezioni di Verona Centro (pre-

sidente Cristina Alaia) e Verona Est (presidente Tiziana Sartori) erano ospitate in una sala civica della 2° Circoscrizione, accolte



dalla Presidente Elisa Dalle Pezze.

L'incontro è stato promosso dal Comitato Nazionale EDUFIN per la Categoria Donne, nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria. Tale Comitato era stato istituito nel 2017 con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dello Sviluppo Economico, con obiettivi di programmazione e coordinamento delle attività di educazione finanziaria ed in concreto con lo scopo di promuovere e coordinare iniziative utili, volte ad innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con le proprie condizioni e aspirazioni.

Il pomeriggio veronese sulla 'Mediazione' si inserisce nella cornice delle iniziative di educazione finanziaria svolte in Italia in ottobre 2022. Per il centinaio di Socie FIDAPA è stato motivo di soddisfazione sapere che il Comitato EDUFIN aveva accolto il tema della 'Mediazione' tra gli strumenti di educazione finanziaria. La professoressa Annamaria Lusardi, Direttrice del Comitato, da tempo auspica un effetto moltiplicatore dell'alfabetizzazione finanziaria, tramite il mese di ottobre dedicato all'educazione finanziaria. Speriamo che anche per la 'Mediazione' si sviluppi una spirale positiva

di informazione al servizio del cittadino.

La scelta di inserire questo tema nell'ambito delle proposte per l'educazione finanziaria, deriva da molteplici elementi: anzitutto la funzione primaria di **pacificazione**, che è propria dello strumento Mediazione, anche oltre i confini del

Decreto Legislativo 28/ 2010, dato che, caratteristica essenziale della mediazione in generale, è quella di essere finalizzata ad instaurare o ripristinare un dialogo tra le parti che sono in contrasto. Inoltre perché la 'Mediazione' è uno strumento di **risparmio di spese**, sia perché volto a realizzare la minore tassazione possibile nei limiti della legalità, sia perché è prevista un'agevolazione fiscale del verbale di accordo (D. Lgs 28/ 2010, art. 17). ° La 'Mediazione' può essere annoverata tra gli strumenti di alfabetizzazione finanziaria perché, se correttamente usata, permette di conseguire un notevole risparmio di spesa riducendo spesso l'imposta da pagare all'Erario e talora quasi azzerandola. Non va poi trascurato il fatto che la 'Mediazione' è un mezzo per evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari, dato che accelerando una soluzione condivisa della controversia tra le parti, comporta un risparmio non solo di costi, ma altresì di tempo e di spese di giustizia. È dunque dovere dei Professionisti far sapere ai cittadini che la 'Mediazione' oltre ad essere uno **strumento deflattivo della giustizia** è anche un mezzo che consente di risparmiare spese a titoli diversi e ridurre il peso fiscale. Da quanto sopra precisato è chiaro che l'alfabetizzazione finanziaria si riferisce anche e soprattutto a quel bagaglio di conoscenze che con-

sente al Cittadino di adottare una corretta gestione delle proprie risorse finanziarie mettendolo in condizione di risparmiare quando deve affrontare delle controversie giudiziarie. Nell'incontro hanno parlato l'avv. Elisa Fichera, mediatore Medyapro e Formatore e la dott. Maria Teresa Battista, notaio e mediatore Medyapro, che hanno dato un taglio informativo all'argomento ed infine la dott. Arianna Dilonardo, psicologa clinica e forense, che ha illustrato alcuni aspetti psicologici della mediazione.

Mentre il Notaio Maria Teresa Battista ha posto l'accento sulla gestione del conflitto, come un incontro di intenti che tende ad una giustizia riparativa, consentendo dunque all'autore del danno di porre rimedio a quanto accaduto, l'Avvocato Elisa Fichera raccontando diversi episodi di mediazione ha messo in luce che la mediazione è uno strumento utilissimo nella vita quotidiana di ogni soggetto, anche nella ipotesi la "controversia" sia ancora allo stato embrionale, evitandone la inevitabile escalation che complica la gestione delle relazioni e ciò soprattutto in ambito domestico e/o familiare. La dottoressa Arianna Dilonardo esaminando dal punto di vista dello psicologo lo strumento della mediazione, ha posto in luce quali possono essere gli elementi che rischiano di cronicizzare il conflitto e quindi divenire di ostacolo, non mancando di offrire poi, nella parte conclusiva dell'intervento, spunti di riflessione su come facilitare l'emersione di questi bias cognitivi, per dirigere le parti verso la risoluzione.

È seguito un vivace dibattito con risposte a varie domande del pubblico. Opinione condivisa dalle partecipanti è che lo strumento della 'Mediazione' ben si concilia con la propensione delle Donne a cercare punti di incontro e soluzioni basate su forme di pacificazione.

Il tema ha suscitato grande interesse talché si è auspicato che possa diventare oggetto di studio e approfondimento da parte di FIDAPA, a livello nazionale e nelle varie sedi locali.

Ministero Giustizia/1

I dati della mediazione al 30.09.2022: in attesa della riforma gli accordi superano il 15%

I dati al 30 settembre 2022, pubblicati dal Ministero della giustizia, rafforzano infatti la convinzione, già espressa dalla nostra rivista, che la stabilità normativa, permette agli operatori del settore, mediatori e organismi, di ottenere risultati al tavolo sempre migliori. Negli ultimi anni l'assestamento della norma ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in un mercato, quello della mediazione, ormai maturo e circoscritto al 15% delle procedure contenziose avviate nell'ambito della giustizia civile ordinaria.

Le istanze di mediazione presentate da marzo 2011 a settembre 2022 sono state 1.692.754, mentre le procedure definite (concluse) 1.577.369 (Tabella 1).

Dalla Tabella 2 (qui a destra) i risultati sono stati suddivisi in quattro fasi: la prima dall'entrata in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), la seconda fase dove la condizione di procedibilità non era prevista normativamente (2013), la terza fase relativa ai quattro anni del decreto del fare, con la condizione di procedibilità a termine, e da ultima la quarta fase in cui il d.l. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, ha previsto la così detta mediazione obbligatoria strutturale (1.10.2013-31.09.2022).

Tabella 2


	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
Da marzo 2011 a dicembre 2012 (d.lgs. 28/2010)	192.793	22.846	11,85
2013 (Effetti della sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale)			
* TOTALE ANNO	24.019*	3.300*	13,74*
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013	14.401**	2.247**	15,16**
TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE (dal 1.10.2013 al 30.09.2017)	643.780	69.544	10,80
TOTALE PERIODO SUCCESSIVO AL DEL DECRETO DEL FARE (dal 1.10.2017 al 30.09.2022)	686.395	95.014	13,84
TOTALE	1.577.369	189.651	12,02

Tabella 3

	Procedure definite	Accordi raggiunti	%
1° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)	147.216	14.778	10,04
2° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)	156.551	15.420	9,85
3° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2015 sino al 30.09.2016)	177.761	19.665	11,06
4° anno DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)	162.252	19.681	12,20
1° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2017 sino al 30.09.2018)	144.882	18.940	13,08
2° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2018 sino al 30.09.2019)	139.132	19.180	13,79
3° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2019 sino al 30.09.2020)	115.757	15.345	13,26
4° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2020 sino al 30.09.2021)	145.033	20.600	14,20
5° anno dopo DECRETO DEL FARE (Dal 1.10.2021 sino al 30.09.2022)	141.651	20.949	14,79
TOTALE (Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2022)	1.330.175	164.558	12,37

Tabella 1

Procedimenti di mediazione iscritti per trimestre (1.6292.754 iscritti da marzo 2011 a settembre 2022)



Dalla tabella possiamo rilevare che la percentuale più elevata degli accordi raggiunti sulle procedure di mediazione definite è rappresentato dal periodo nel quale era stata abrogata la condizione di procedibilità (15,16%) dove si nota anche un forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i periodi successivi nei quali è presente la condizione di procedibilità noteremo un graduale miglioramento in termini di successo al tavolo. Ciò a dimostrare che nel tempo la stabilità normativa ha permesso di adattarsi alle difficoltà inizialmente incontrare dall'introduzione del primo incontro informativo.

Nella Tabella 3 (a pagina precedente) sono riportati i risultati, per anno, dall'entrata in vigore del *decreto del fare* ad oggi.

Nell'ultimo periodo esaminato (dal 1.10.2021 al 31.09.2022) la percentuale tra gli accordi rag-

giunti e le procedure definite è stato pari al 14,79%. Ciò sottintende che le maggiori difficoltà incontrate inizialmente dagli operatori del settore nell'intensificarsi negli incontri online in conseguenza dell'emergenza COVID 19 sono stati egregiamente superati.

Particolarmente interessante è il dato che emerge dalla tabella che segue in merito alle procedure definite suddivise per tipologia di organismo. I risultati degli organismi privati sono migliori rispetto a quelli degli avvocati e del sistema camerale. Nel 28,2% delle volte che l'aderente compare nei procedimenti di mediazione si perviene all'accordo. Nel 51,6% delle volte che si supera il primo incontro negli organismi privati si raggiunge l'accordo, nel 47,4% del sistema camerale e il 41,8% negli organismi forensi.

Nei primi nove mesi dell'anno 2022 il numero medio di procedi-

menti di mediazione per organismo è pari a 181, mentre dalla tabella si rileva anche che gli organismi forensi hanno gestito mediamente 302 procedimenti, mentre gli organismi privati 176 e quelli camerale 104. Senz'altro la possibilità data solo agli ordini forensi di poter istituire sedi dell'organismo di mediazione presso i tribunali (art. 18 d.lgs. 28/2010) rappresenta un rilevante vantaggio competitivo rispetto agli altri organismi di mediazione.

La rivista *la MEDIAZIONE* ha voluto approfondire l'argomento dei risultati dei procedimenti di mediazione suddivisi per materia.

Nella Tabella 5, sulla base dei dati e degli indicatori pubblicati dal Ministero, abbiamo calcolato i risultati dei procedimenti in relazione alla partecipazione delle parti al primo incontro, al superamento dello stesso primo incontro e agli accordi raggiunti

Tabella 4

Tipologia Organismo	Organismi al 30.09.2022	Definiti	Definiti per organismo (*)	Accordo raggiunto sul numero totale delle volte che l'aderente è comparso (%)	Accordi raggiunti sul numero totale delle volte che si supera il primo incontro (%)
DELLE CAMERE DI COMMERCIO	70	7.280	104	29,6	47,4
ORGANISMI PRIVATI	350	61.445	176	28,3	51,6
ORDINE DEGLI AVVOCATI	107	32.381	302	27,9	41,8
ALTRI ORDINI PROFESSIONALI	35	522	15	37,5	55,0
TOTALE COMPLESSIVO	562	101.628	181	28,2	46,8

Tabella 5

PROCEDIMENTI	DEFINITE		PARTI PRESENTI AL 1° INCONTRO		PARTI OLTRE 1° INCONTRO (=A)		ACCORDI (=B)		GG. ROT.	ACCORDI (B/A)
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%		
MATERIE	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%		
DIRITTI REALI	16.133	9,744	60,4	7.224	44,78	4.190	25,97	272	58,00	
PATTI DI FAMIGLIA	65	46	70,4	35	53,33	23	35,20	645	66,00	
SUCCESSIONI EREDITARIE	5.797	3.936	67,9	2.653	45,76	1.220	21,05	258	46,00	
DIVISIONE	5.756	3.621	62,9	2.597	45,12	1.195	20,76	305	46,00	
ALTRA NATURA DELLA CONTROV.	18.325	8.704	47,5	5.329	29,08	2.611	14,25	273	49,00	
AFFITTO DI AZIENDE	647	386	59,6	275	42,57	135	20,86	505	49,00	
COMODATO	1.239	577	46,6	411	33,16	214	17,24	240	52,00	
LOCAZIONE	12.275	7.120	58	4.414	35,96	2.207	17,98	205	50,00	
CONDOMINIO	13.796	7.464	54,1	5.390	39,07	1.941	14,07	236	36,00	
RIS. DANNI DIFF. MEZZO ST/PUBL.	902	383	42,5	208	23,07	73	8,08	226	35,00	
RIS. DANNI RESP. MED.SANITARIA	3.295	1.470	44,6	678	20,58	176	5,35	319	26,00	
CONTRATTI FINANZIARI	2.406	1.126	46,8	488	20,28	146	6,08	284	30,00	
CONTRATTI BANCARI	13.016	7.172	55,1	1.673	12,86	502	3,86	336	30,00	
CONTRATTI ASSICURATIVI	7.592	934	12,3	389	5,13	140	1,85	199	36,00	
INADEMP. MISURE CONTENIMENTO COVID D.L.6/20	384	220	57,4	192	50,11	121	31,57	135	63,00	
TOTALE	101.628	52.902	52,05	31.766	31,26	14.773	14,54	265	46,51	

Nel 2022, sino al 30 settembre, su 101.628 procedure definite gli accordi raggiunti sono stati pari al 14,54% del totale procedimenti, mentre il 46,80% se riferito ai procedimenti nei quali si sono presentate le parti e hanno espresso la volontà di iniziare il procedimento.

La delega al Governo di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (riportata in appendice normativa della rivi-

sta del numero n. 26) ha previsto l'emanazione del decreto legislativo 149/2022 che all'art. 7 ha introdotto significativi interventi di modifica del decreto legislativo 28/2010 (nella sezione dedicata alla normativa di questo numero è riportato il testo del d.lgs. 28/2010 modificato in virtù dell'art. 7 del d.lgs. 149/2022, che entrerà in vigore il 30 giugno 2023). Il nuovo testo normativo prevede l'ampliamento delle ma-

terie oggetto di condizione di procedibilità alle seguenti materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura; è prevista inoltre la legittimazione attiva e passiva dell'amministratore di condominio, esimente di responsabilità contabile per i funzionari della PA e l'incremento degli incentivi fiscali per l'utilizzo del procedimento di mediazione.

Ministero Giustizia/2

I dati del Ministero sugli OCC: in crescita gli organismi dei segretariati sociali

Pubblichiamo i dati aggiornati al 13 febbraio 2023 degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della giustizia che risultano quindi essere 363 (al netto di 10 cancellati) di cui 328 nella sezione A (78 degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 61 degli Ordini degli Avvocati, 2 ODCEC con Ordine Avvocati, 24 del sistema camerale, associazioni territoriali di ordini professionale 2, 1 dei notai, 158 segretariato sociale ex L. 328/2000 e 2 non identificati dal sito del Ministero) e 35 nella sezione B (Comune di Acireale, Comune di Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano, Comune di Lenola, Comune di San Mauro Torinese TO, Comune di Castronovo, Comune di Tollo, Pianez-

za Città, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco RC, Comune di Cerro al Volturno, Massa Carrara, Comune di Marcaria MN, Comune d'Avola, Provincia di Novara, Villa Litterno CE, Casarano LE, Scaletta Zinlea ME, Nichelino BR, Rende CS, Campobello di Mazara TP, Campofiorito PA, Comune di Modica RG, Comune di Maglie LE, Comune di Monteroni LE, Comune di Tremestieri CT, Provincia di Parma, Comune di Calvi BN, Comuni del Rhodense MI, Comune di Garbagnate Milanese MI, Comune di Città di Giffoni SA, Comune di Lecce e Comune di Cesa Ce). I gestori da crisi da sovraindebitamento iscritti nell'elenco ministeriale risultano essere 12.149.

Il Ministero della giustizia ha anche pubblicato i risultati degli

Organismi di Composizione della Crisi del 2021. Gli OCC nel 2021 hanno gestito 7.770 istanze di cui 5.706 nel corso dell'anno e 2.064 presentate negli anni precedenti al 2021.

Il 42% delle procedure assegnate dagli OCC sono state finalizzate al piano del consumatore, il 40% alla liquidazione del patrimonio mentre il 18% per all'accordo.

Nell'ambito dei procedimenti omologati il debito rimborsabile sul debito iniziale è pari al 22% (di cui il 10% riferito ai soli chirografari) nell'accordo, il 23% (di cui 75% per i chirografari) e il 43% (di cui il 25% per i chirografari) nel piano del consumatore. La durata media dei tre procedimenti è pari 542 giorni per l'accordo, 491 per il piano del consumatore e 429 per la liquidazione del patrimonio.

ODCEC di Roma

Per il credito d'imposta in mediazione recepite dal CNDCEC le proposte dei commercialisti romani

Un impulso al ricorso allo strumento della mediazione civile e commerciale è dato dalle modifiche al d. Lgs 28/2010 avute con l'approvazione del d.lgs. 149/2022. Adesso si attende il decreto ministeriale in aggiornamento al d.m. 180/2010 che renda operativa la riforma stessa.

A tale proposito un documento inviato al Ministero della Giustizia, il

Consiglio Nazionale della categoria auspica che i professionisti iscritti all'Albo possano partecipare al tavolo tecnico che predisporrà il decreto.

Prevedere un meccanismo semplice e certo di fruizione del credito d'imposta per il contribuente, che elimini aggravii e adempimenti per gli organismi di mediazione e gli operatori di mediazione e l'allungamento dei tempi di fruizione da

parte del contribuente, e che agevoli le comunicazioni tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando flussi dei dati certi ed attendibili, presenti nel database del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI).

È questa la principale proposta contenuta nel documento "Fruizione nuovi crediti d'imposta e relativi iter

procedurali”, che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha inviato al Ministro, al Viceministro e al Capo Ufficio Legislativo del Ministero della

Giustizia, rispettivamente Carlo Nordio, Francesco Paolo Sisto e Antonio Mura. Il documento recepisce le proposte formulate dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Roma, che il Consiglio nazionale ha fatto proprie (pubblicate nella sezione documenti/normativa in questo numero della Rivista a pagina 39).

UNIOCAMERE

La composizione negoziata ad un anno dell’avvio

Unioncamere ha presentato la seconda edizione dell’Osservatorio nazionale sulla composizione negoziata ad un anno esatto dall’avvio della procedura, introdotta all’interno del nostro ordinamento giuridico dal decreto-legge 24 agosto 2021, n.118 e, successivamente, inserita nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Le domande formalmente presentate alla data del 15 novembre 2022 ammontano complessivamente a 475 unità.

Il numero testimonia uno scarso interesse per la procedura soprattutto rispetto alle previsioni. La composizione negoziata è uno strumento a cui si può accedere su base volontaria e la volontarietà dello strumento mal si concilia con la generale difficoltà degli imprenditori a adottare soluzioni tempestive per la risoluzione della crisi.

Il lavoro di Unioncamere segnala un elemento significativo da tenere in considerazione è la difficoltà di reperimento dei documenti obbligatori richiesti, da allegare al momento dell’inizio dell’istanza, come le certificazioni relative ai debiti tributari, ai debiti contributivi ed ai premi assicurativi, spesso disponibili dopo un certo lasso di tempo.

È ragionevole aspettarsi che

l’impiego dello strumento incrementi con il passar del tempo, una volta compresi il funzionamento da parte degli esperti nonché i vantaggi associati al suo utilizzo dagli imprenditori.

La domanda di composizione negoziata può essere corredata dalle imprese interessate ad accedere all’istituto di alcuni dati essenziali come il test pratico per valutare l’incisività degli interventi da adottare e se necessita di nuove risorse finanziarie.

Tale misura che è da considerare essenziale è presente solo nel 33,26% delle domande, mentre la presenza dell’applicazione delle misure protettive (ex art. 18, CCII) nel 68,63% (326 casi su 475), mentre circa il 50% (per 238 istanze) ha dichiarato di volersi avvalere delle misure sospensive.

Infine, solo il 25% degli imprenditori (121 casi) ha evidenziato la necessità di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale ed ai creditori.

Alla luce dei dati fin qui analizzati, sembrerebbe che l’istituto venga utilizzato maggiormente dalle imprese per poter beneficiare dell’automatic stay, ossia del divieto per i creditori di esperire azioni ese-

cutive e/o cautelari, più che per ripristinare la propria condizione di difficoltà economico-finanziaria.

Le domande il cui iter si è concluso sono appena 95, circa il 28%, mentre quelle rifiutate 32.

Per quanto riguarda le istanze rifiutate, queste vengono respinte dal Segretario Generale nel momento in cui l’impresa non ha provveduto ad integrare la documentazione obbligatoria entro i limiti temporali previsti dalla normativa.


Fra i casi di istanze chiuse, sono per lo più presenti imprese in cui mancano le prospettive di risanamento (circa il 52% del totale), condizione necessaria per procedere alla fase vera e propria, tipica della composizione negoziata.

Altre motivazioni per cui le procedure di composizione negoziata vengono chiuse sono la conclusione negativa della fase di trattazione (il 24% del totale), la rinuncia da parte dell’imprenditore (il 16% del totale), la presentazione di una domanda di concordato semplificato (il 3% del totale) oppure la dichiarazione di fallimento dell’impresa istante (il 2% del totale).

Al momento, risulta che solo in due casi la procedura di composizione negoziata abbia portato alla conclusione di un contratto con i

Le misure richieste e alcune dichiarazioni da parte delle imprese

Caratteristiche	Numero	Percentuale %
MISURE PROTETTIVE	326	68,63
MISURE SOSPENSIVE	238	50,11
TEST PRATICO	158	33,26
RISORSE FINANZIARIE	121	25,47
SOTTOSOGLIA	38	8,00
GRUPPI IMPRESE	45	9,47
TOTALE	475	100



creditori, di cui all'art. 23, comma 1, lett. a), CCII ed in un caso alla conclusione di un accordo, di cui all'art. 23, comma 1, lett. c), CCII.

La presente analisi, tuttavia, risulta essere ancora incompleta, in quanto non tiene conto delle proce-

dure chiuse con l'ausilio di strumenti giudiziali di regolazione della crisi.

Infatti, dall'Osservatorio del sistema camerale sulla composizione negoziata, non è possibile definire il percorso ulteriormente effettuato dalle istanze, una volta chiusa la

procedura (con particolare riferimento agli strumenti giudiziali di regolazione della crisi).

Al 16 novembre 2022 il numero degli esperti è di 3.560 di cui 260 si sono visti assegnare un incarico e 12 due incarichi.

la MEDIAZIONE nasce con l'intento di assolvere un duplice compito di ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.

ADR e giustizia sostenibile

La mediazione obbligatoria in alcuni settori del diritto civile è stata introdotta in Italia con il D.lgs. 28/2010, recepimento della direttiva europea 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il cui considerando 6 recita:

la mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

La giustizia riparativa/collaborativa va inclusa nel processo globale che mira allo sviluppo sostenibile, in quanto contribuisce all'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell'ONU, ovvero: promuovere società giuste, pacifiche e inclusive (<https://sdgs.un.org/goals/goal16>). Si veda in tal senso anche la Dichiarazione del Consiglio d'Europa di Venezia sul Ruolo della Giustizia riparativa (<https://rm.coe.int/14-dicembre-ita-dichiarazione-veneziana/1680a4e07f>).

Secondo alcuni studi economici, una riduzione del 10% della durata dei processi civili in Italia potrebbe spingere le imprese ad aumentare la forza lavoro dal 2,9 al 3,6 per cento e un quarto del gap di disoccupazione tra Nord e Sud deriverebbe dall'inefficienza della giustizia civile nelle due aree del paese (https://www.lavoce.info/archives/61432/piu-cre-scita-e-piu-occupazione-se-la-giustizia-e-rapida/#:~:text=Una%20giustizia%20civile%20pi%C3%B9%20efficiente,volontaria%20a%20modelli%20di%20mediazione;https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090884).

Nel 2011 il rapporto dell'ufficio studi di Confindustria *La Giustizia più veloce accelera l'economia*, si sottolinea come l'adozione di strumenti di solu-

zione delle liti alternativi al giudizio sia condizione imprescindibile per deflazionare il contenzioso civile e commerciale e salvaguardare le relazioni preesistenti. I rapporti tra imprese sono, per loro natura, destinati a durare nel tempo e vengono messi in crisi dal contenzioso tradizionale che interrompe la comunicazione tra le parti (<https://confindustria-chpe.it/sviluppo-d-impresa-notizie/21-sviluppo-d-impresa/2673-csc-ripresa-globale-dallo-slancio-al-consolidamento-italia-in-ritardo-la-giustizia-piu-veloce-accelera-l-economia>).

Il Primo presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021 ha sollecitato l'intervento del Legislatore "per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione", valorizzando la mediazione (https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/inaugurazioni_anno_giudiziario.page).

La mediazione insomma è uno strumento di *giustizia sostenibile*. Del resto, è il tema del momento, è la *parola chiave* nel Piano di nazionale di ripresa e resilienza che intende incentivare il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, ADR (Alternative Dispute Resolution) e apportare migliorie al processo civile, esecutivo e procedimenti speciali (<https://www.mise.gov.it/index.php/it/pnrr/documenti>). Si veda S. Occhipinti, *PNRR: Giustizia e sostenibilità* (<https://www.altalex.com/documents/news/2021/12/17/pnrr-giustizia-e-sostenibilita>).

Il termine "sostenibilità" è preso in prestito dalle scienze ambientali ed economiche, per indicare uno sviluppo che sia capace di soddisfare i bisogni presenti senza compromettere quelli delle nuove generazioni. Il sistema giustizia, come strumento di pace sociale, ha un ruolo essenziale nella ricostruzione di un modello sociale "sostenibile".

La lentezza cronica della giustizia (si vedano innumerevoli rapporti dal noto *Doing Business* della World Bank <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/italy/ITA.pdf> all'ultimo rapporto dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani pubblicato l'11.03.2022 in <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-pubblicazioni-i-tempi-della-giustizia-civile-in-italia-gli-anni-della-pandemia-e-il-pnrr>) impone un *nuovo paradigma*. La risoluzione alternativa delle controversie porta alla composizione rapida ed economica dei conflitti favorendo la pacificazione sociale, lo sviluppo dell'economia e la fiducia degli investitori esteri in Italia.

La mediazione si è mostrata uno strumento resiliente durante la pandemia. Nei mesi di lockdown l'unica modalità per tenere gli incontri sono stati i sistemi di videoconferenza, ormai adottati dalla generalità degli avvocati. Si è imposta una modalità innovativa di fornitura del servizio.

La mediazione consente di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali specie nelle controversie bagattellari con notevole risparmio di denaro pubblico. La reciproca soddisfazione di interessi e bisogni è la chiave di una strategia vincente dell'impresa che intende creare valore. Si diffondono sempre di più le *clausole multi-step* nei contratti e negli statuti che prevedono diversi livelli per affrontare la lite: prima mediazione poi arbitrato/contenzioso.

Il "*Manifesto della giustizia complementare*" sottoscritto il 27 marzo 2020 dagli esperti del Tavolo tecnico per le procedure ADR istituito nel dicembre 2019 dal Ministero della Giustizia ha evidenziato «*l'indiscussa efficacia della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell'autonomia, della consapevolezza e della responsabilità, volano di rinascita delle relazioni sociali. La coesione sociale è l'esito tipico della mediazione, la grande sfida del nostro impegno, il presupposto della rinascita anche economica del Paese. La pratica della mediazione potrà essere l'antidoto per disinnescare l'inevitabile esacerbarsi dei conflitti in un tessuto sociale profondamente lacerato*».

È legge (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) l'importante riforma della giustizia recata dalla legge delega n. 206/2021 che incentiva lo strumento della mediazione e chiarisce alcuni aspetti che ancora oggi, nonostante diversi arresti della Corte di Cassazione (tra le più note, la sentenza n. 8473/2019 sulla procura speciale sostanziale, la n. 19596/2020 sull'onere di attivazione della mediazione in seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, la n. 40035/2021 sulla necessità che la mediazione si svolga entro l'udienza di rinvio di-

sposta dal giudice e che il termine di quindici giorni non è perentorio), vedono oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito. La riforma si pone l'ambizioso obiettivo di abbattere il 40% dell'arretrato del contenzioso civile.

Gli *stakeholders* (professori, centri di ricerca universitaria, organismi pubblici e privati, mediatori, magistrati, avvocati, ...) sono stati coinvolti nella realizzazione della riforma (si vedano i documenti redatti in seguito a "Mediazione in Open Space: quale dialogo per l'innovazione?" organizzato dall'Università di Firenze con il coordinamento della prof.ssa Paola Lucarelli (<https://www.101mediatori.it/news-mediazione/mediazione-in-open-space-quale-dialogo-per-l-innovazione-980.aspx>). Si veda anche il Rapporto della Scuola Superiore di Magistratura del 2022 I metodi di risoluzione alternativa delle controversie: Focus su mediazione, negoziazione assistita e conciliazione giudiziale (https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/ssm_q7_v1.pdf).

La mediazione porta ad un accordo "cucito" su misura per le parti che sono protagoniste del conflitto, non esistono soluzioni "preconfezionate". Ciò porta a una migliore probabilità di attuazione dell'accordo: un accordo che viene eseguito è un *accordo sostenibile*, che non richiederà l'intervento dei poteri pubblici per essere messo in atto (il verbale è titolo esecutivo). È valorizzata l'autodeterminazione delle parti rispetto all'eterodeterminazione (un estraneo, il giudice, decide per me). Con la mediazione si perviene a soluzioni creative, soddisfacenti per le parti (in gergo "win-win") che guardano al futuro della relazione fra le parti.

La mediazione insieme ad altre procedure cd di ADR, è un metodo stragiudiziale per la risoluzione delle controversie *sostenibile sia per le parti contendenti che per la comunità*. Tali sistemi consentono un gran risparmio di tempo e denaro (la gestione del contenzioso) che oggi le imprese sono costrette a sottrarre al loro business. L'individuo si assume la responsabilità del suo operato invece che delegare a terzi (il giudice). Conduce alla pacificazione della società e al recupero delle relazioni.

La risoluzione alternativa delle controversie e la mediazione possono costituire una forma di giustizia sostenibile, preso atto che la giustizia resa dallo Stato ad oggi non lo è. Una causa civile dura mediamente, in Italia, più di sette anni e tre mesi nei suoi tre gradi di giudizio (2.655 giorni) secondo le ultime rilevazioni dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) istituita in seno al Consiglio d'Europa (<https://rm.coe.int/rapport-evaluation-partie-1-francais/16809fc058>).

Dal punto di vista del *diritto comparato*, in com-

mon law le ADR non sono considerate giustizia "di serie B" e funzionano laddove la giustizia funziona. In diversi ordinamenti si ha una "multi door courthouse": le adr costituiscono parte integrante del sistema giustizia.

Dal punto di vista del *diritto internazionale*, è stata adottata la Convenzione di Singapore del 20.12.2018 nata in seno all'UNCITRAL che è sì entrata in vigore ma al momento ratificata da un numero insufficiente di Stati e non ancora dall'Ue (che durante i lavori preparatori aveva manifestato apertamente la preferenza per uno strumento di *soft law*) e dal Regno Unito (https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements). Si tratta di una Convenzione che si prefigge l'obiettivo ambizioso di rappresentare uno strumento di circolazione, di riconoscimento ed esecuzione all'estero di accordi transattivi "commerciali" di carattere "internazionale" conclusi in sede di mediazione e cioè con l'intervento di un terzo imparziale. Una sorta di Convenzione di New York per le transazioni private derivanti da mediazione, stipulate in materia commerciale e connotate da "internazionalità" assai criticata dalla dottrina processualcivile (si veda per tutti A. Briguglio, Conciliazione e arbitrato. Contaminazioni, in *Judicium* 5.06.2022 (<https://www.judicium.it/conciliazione-e-arbitrato-contaminazioni/>)).

Se si analizzano i dati delle statistiche pubblicate trimestralmente dal Ministero della Giustizia (<https://webstat.giustizia.it/SitePages/StatisticheGiudiziarie/civile/Mediazione%20Civile.aspx>) si evince ancora un certo scetticismo nei confronti dell'istituto: circa la metà aderisce alla procedura e circa il 50% di coloro che hanno aderito perviene ad un accordo. Queste cifre poi variano a seconda della materia e del tipo di organismo (pubblico o privato). Si può notare che più la controversia ha valore basso e maggiore è la possibilità di successo. Le mediazioni che al momento non funzionano sono quelle che vedono come parte un ente pubblico o privato quali ospedali, assicurazioni e banche.

Un'altra fonte di *dati empirici* sono i rapporti Isdaci di cui l'ultimo però risale al 2018 (<https://www.camera-arbitrale.it/it/centro-studie-documentazione/risorse-ad-accesso-libero/pubblicazioni.php?id=604>), i rapporti dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano (<http://www.milanosservatorio.it/mediazione-e-negoziazione/>) e la norma uni sulla mediazione civile e commerciale (https://uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10383%3Amediazione-civile-e-commerciale-uno-strumento-a-disposizione-di-cittadini-imprese-e-pa&catid=171&Itemid=2612).

Mediazione

- P. LUCARELLI, G. CONTE, *Mediazione e progresso*, Utet Giuridica, Torino, 2012
- F. DANNOVI, F. FERRARIS, *La cultura della mediazione e la mediazione come cultura*, Giuffrè, Milano, 2013
- G. DE PALO, L. D'URSO, D. GOLANN, *Manuale del mediatore professionista*, Giuffrè, Milano, 2010
- M. MARINARO (a cura di), *La giustizia sostenibile*, Aracne, 2014
- V. VARANO (a cura di), *L'altra giustizia*, Giuffrè, Milano, 2007
- BARUCH BUSH, FOLGER, *La promessa della mediazione*, Mondinuovi Vallecchi, 2009
- G. COSI, G. ROMUALDI, *La mediazione dei conflitti. Teoria e pratica dei metodi ADR*, Giappichelli, Torino, 2010
- C. ACCIAI, S. DE ANGELIS, *Comunicare negoziando*, Ermes, 2014
- G.R. SHELL, *Il vantaggio di negoziare. Storie e strategie di professionisti della trattativa*, Giuffrè, Milano, 2005

Negoziazione e conflitto

- G.R. SHELL, *Strateghi della negoziazione*, Il sole 24 ore, 2006
- R. FISHER, W. URY, *L'arte del negoziato*, Corbacci, 2007
- W. URY, *Negoziare in situazioni difficili. Come superare il «no» e ottenere il «sì»*, Alessio Roberti Editore, 2009
- W. URY, *Il negoziato perfetto*, Corbaccio, 2015
- R. MNOOKIN, S.R. PEPPET, A. S.TULUMELLO, *Negoziazione per avvocati. Strumenti per la risoluzione efficace delle controversie legali*, NLP Italy - Alessio Roberti Editore, 2006
- R. CIALDINI, *Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì*, Giunti Editore, 2015
- S. DIAMOND, *Ottenere di più. Come potete negoziare per avere successo nel lavoro e nella vita*, Franco Angeli Editore, 2015
- R. FISCHER, D. SHAPIRO, *Il negoziato emotivo*, Corbaccio, 2012
- R.J. LEWICKI, B. BARRY, D.M. SAUNDERS, *Negoziazione*, EGEA SDA Bocconi, 2016
- M. PIOVANO, G. GRANCHI, *Problem solving creativo. Come trasformare i problemi in opportunità*, De Vecchi, 2014
- S. JOHNSON, *Chi ha spostato il mio formaggio? Cambiare se stessi in un mondo che cambia*, Sperling & Kupfer, 2014
- R. DILTS, J. GRINDER, R. BANDLER, L.C. BANDLER, J. DELOZIER, *Programmazione neuro linguistica*, Casa Editrice Astrolabio, 1982
- T. FRAGOMENI, *I professionisti e la gestione dei conflitti*, Francoangeli, 2005
- D. KAHNEMAN, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, 2017

Mediazione etica, umanistica, trasformativa e filosofica

- D. GOLEMAN, *Intelligenza emotiva*, Rizzoli, 2011
- C. VACCA, *Il senso etico della mediazione*, in <https://www.altalex.com/documents/biblioteca/2014/02/27/il-senso-etico-della-mediazione>
- F. SCAPARRO, *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di soluzioni alternative delle controversie*, Guerini e Associati, 2001
- M. MARTELLLO, *La formazione del mediatore. Comprendere le ragioni dei conflitti per trovare le soluzioni*, Torino, UTET, 2014
- J. MORINEAU, *La mediazione umanistica*, Edizioni Centro Studi Erickson 2018
- C. COSTA, *Il dialogare socratico*, in <http://www.antoniano.org/public/pua/dispense/Il%20dialogare%20socratico.doc>
- M. GECHELE, P. DAL TOSO (a cura di), *Educazione democratica per una pace "giusta"*, Armando Editore, 2010, in <http://www.dsu.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid822242.pdf>
- C. COSTA, *Uno specifico approccio di filosofia dell'educazione: attivarsi nell'umano*, in C. COSTA, *Uno specifico approccio di filosofia dell'educazione: attivarsi nell'umano*
- F. MATTEI, *Parola di uomo. Ricordando Edda Ducci*
- E. DUCCI, *Educabilità umana e formazione*, in *Antologia di saggi brevi su temi di filosofia dell'educazione*, LUMSA 2011-2012
- E. DUCCI, *Paideia e Metexis*, Estratto dalla *Rassegna di Scienze Filosofiche* Anno XX - N. 4 - Ottobre - Dicembre 1967. pp. 3-31

Mediation FONTI EU

- Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters
- Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR)
- Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR)

International Mediation Law

- UNCITRAL Conciliation Rules 1980
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and In-

Da non trascurare il ruolo dell'etica nel raggiungimento di un accordo *equo/fair*.

Il mediatore è un po' un educatore (Platone, il mito della caverna: I prigionieri divengono coscienti della situazione di non verità solo con l'intervento della forza esterna; idea della maieutica in Socrate). Il mediatore aiuta le parti affinché arrivino da sole a vedere diversamente il conflitto, i propri interessi e bisogni (che si distinguono dalle posizioni di diritto) e le possibili soluzioni. Il mediatore deve esserci e non esserci. È una persona esperta ma che sa mettere da parte le proprie idee e non suggerire soluzioni, non dare giudizi, non valutare. La saggezza del mediatore sta nel proporre come propria una soluzione emersa da controparte.

La mediazione consente di scoprire le ragioni profonde dei propri atti e, partendo da queste, liberarsi dalle dinamiche distruttive che spingono ad aggredire l'altro nuocendo a sé stessi (M. Martello). Le competenze nell'ascolto e nella comunicazione sono fondamentali nel buon mediatore. La mediazione ha un effetto trasformativo: trasforma eventi negativi in opportunità (nuovi accordi). Porta le persone a mettersi nei panni dell'altro e a ipotizzare un diverso punto di vista. Aiuta a relativizzare le proprie certezze.

Il problema dell'educare è aiutare l'altro a diventare quel singolo che soltanto lui può essere. Far sì che l'altro scopra quella vocazione che è soltanto sua. Aiutarlo a trovare e a percorrere il proprio unico cammino. A trovare il senso della vita propria, quel senso che ne dice l'unicità (C. Costa).

La crisi provocata dal conflitto obbliga ad un lavoro di verità su se stessi e a cercare una nuova visione della situazione per poterla cambiare. La mediazione ci fa incontrare ciò che fa male, il male che turba, per trasformarlo in nuova forza vitale. La pace può nascere dalla sofferenza, dalla divisione, dalla guerra, se noi abbiamo il coraggio di incontrarle. Gli esseri umani si riappropriano della propria autonomia rispetto a un potere esterno (gli Dei nell'antichità, lo Stato oggi). Quando si dà parola ai valori, si arriva a una pacificazione. Nei confliggenti c'è un grande bisogno di autenticità, di giustizia, di verità... Nell'offrire a entrambi la stessa opportunità di nominare i valori, si costruisce un primo ponte verso il riconoscimento dell'altro come essere umano al pari di noi (J. Morineau).

AVV. CARLOTTA CALABRESI
® RIPRODUZIONE RISERVATA

International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018

- ICC ADR Rules 2014
- AAA Commercial Arbitration Rules and Mediation PROCEDURES (Including Procedures for Large, Complex Commercial Disputes), 2013/2016
- ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings - Conciliation Rules 2006
- WIPO Mediation Rules 2020
- United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation, Singapore 2019
- Groupe de travail La médiation devant la Cour de cassation, 2021 <https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2021/07/07/la-mediation-devant-la-cour-de-cassation>
- Civil Justice Council, Compulsory ADR, 2021
- <https://www.judiciary.uk/announcements/mandatory-alternative-dispute-resolution-is-lawful-and-should-be-encouraged/>
- R. CIALDINI, Influence: The Psychology of Persuasion, HarperCollins, 2007
- R. FISHER, D. SHAPIRO, Beyond Reason: Using Emotions As You Negotiate, Penguin, 2006
- R. FISHER, W. URY, PATTON, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In, Penguin, 2008
- R. MNOOKIN, S.R. PEPPET, A.S. TULUMELLO, Beyond Winning Negotiating to Create Value in Deals and Disputes, Belknap Pr; New edition, 2004
- R.A. BARUCH BUSH, J.P. FOLGER, The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict Revised Edition, Jossey-Bass; Revised edition, 2004
- RAMBOTHAM, WOODHOUSE, Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts, 4th edition, Polity Pr, 2016
- S. DIAMOND, Getting More: How You Can Negotiate to Succeed in Work and Life, Currency, 2012
- M.H. BAZERMAN, M.A. NEALE, Negotiating Rationally, Free Press, 1994
- C. CRAVER, The Intelligent Negotiator, Crown Business, 2002
- D. MALHOTRA, M. BAZERMAN, Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results at the Bargaining Table and Beyond, Bantam Reprint edition, 2008
- G.R. SHELL, Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies for Reasonable People, Penguin Group USA, 2006
- Kazuto INABA, Mediation Training, https://www.jica.go.jp/nepal/english/office/others/c8h0vm0000bjww96-att/publications_08.ppt
- R. CIALDINI, Influence: The Psychology of Persuasion, HarperCollins, 2007

Ethics and mediation

- T. MOORE, Mediation Ethics and Regulatory Framework, in Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis, 2017, Vol. 4, No. 1
- D. HOFFMAN, Ten Principles of Mediation Ethics, in <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/alt.3810180803>
- GC CONSTANTINESCU, Creating and Controlling the Ethical Framework of Mediation, in International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 4, No.3, July 2014, pp. 138-143
- M. KALLIPETIS, Mediation Ethics in Europe, in https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/doqu/2014/2/DOQU_2211-9981_2014_002_002_004
- R.P. BURNS, Some Ethical Issues Surrounding Mediation, in Fordham Law Review, Volume 70, Issue 3, Article 3
- B. WILSON, Mediation Ethics: An Exploration of Four Seminal Texts, in CARDOZO J. OF CONFLICT RESOLUTION, 2010, Vol. 12, pp. 119
- Lord Woolf, Access to Justice - Final Report <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060213223540/http://www.dca.gov.uk/civil/final/contents.htm>
- D. Kahneman, Thinking Fast and Slow, Penguin, 2012
- Susan Liatuadm, The Power of Ethics, Simon & Shuster, New York, NY, 2021
- Christophe Imhoos, "Humanistic" mediation, another approach to manage and settle disputes? <http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2012/01/07/humanistic-mediation-another-approach-to-manage-and-settle-disputes/>

Giustizia sostenibile

- M. Borrello, Per una giustizia sostenibile, <https://riviste.unimi.it/index.php/SED/article/view/18450/16155>
- Alexander F. de Savornin Lohman, Screening of conflict resolution systems for sustainability, and: how does restorative justice fit into the picture?, in Tijdschrift voor Herstelrecht 2012, nr 4, Dutch Flemish magazine for restorative justice, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1879951
- Andrew J Cannon, Sustainable Justice: A Guiding Principle For Courts, in 27 Journal of Judicial Administration 1 December 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3042084

In Italia è nata nel 2021 la rivista di settore "La Giustizia Consensuale" edita da Editoriali Scientifiche e diretta dalle prof.sse Silvana della Bontà e Paola Lucarelli

Firme elettroniche e mediazione online

1. Dal d.lgs. 28 al d.lgs. 149¹

Si torna a parlare di mediazione in modalità telematica o mediazione online alla luce delle norme introdotte dalla recente riforma della giustizia e della revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Timidamente, già il d.lgs. 28/2010 aveva disposto che "La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo" (articolo 3, comma 4) e che le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo devono essere predisposte "in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati" (articolo 16 comma 3).

Le disposizioni della decretazione di emergenza durante la pandemia, e in particolare il cd. Decreto Cura Italia in sede di conversione, avevano dato alcune indicazioni sulle modalità di svolgimento degli incontri di mediazione tramite le piattaforme virtuali, che permettono la videoconferenza, chiarendo ed esplicitando ciò che era già applicato nella prassi di molti organismi².

L'articolo 20 *bis* del D.L. n. 18/2020 convertito, tutt'ora in vigore, stabilisce che gli incontri di mediazione possono svolgersi in via telematica in ogni caso, seppur con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. In caso di procedura telematica *l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione*. Infine, ai fini dell'esecutività dell'accordo ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 28/2010, il processo verbale relativo alla mediazione online è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale.

Il comma 20 *ter* dell'articolo 83, oggi abrogato³, prevedeva una procedura semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili⁴; nessuna disposizione era prevista, invece, in merito alla procura sostanziale da conferire all'avvocato ove la parte non volesse o non potesse (ad esempio perché priva dei dispositivi tecnologici necessari e impossibilitata a recarsi presso lo studio del proprio avvocato) partecipare al procedimento di mediazione in modalità telematica⁵.

Attraverso il riconoscimento all'avvocato del potere di dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto, la norma permette la partecipazione alla mediazione anche a coloro che

non sono dotati di firma elettronica avanzata o digitale, purché "collegati" ed in grado di inviare la scansione del verbale e dell'accordo di conciliazione sottoscritto.

La disciplina fin qui illustrata sarà applicata a tutti i procedimenti iniziati al 29 giugno 2023.

In vigore dal 30 giugno 2023, il D. Lgs. n. 149⁶, in maniera più audace, mette nero su bianco parte delle prassi e delimita il campo della mediazione online nel suo svolgimento concreto. In particolare, viene introdotto nel D. Lgs. 28/2010 l'articolo 8 bis, rubricato "Mediazione in modalità telematica".

Per ciò che concerne l'oggetto di questo breve scritto, questa disposizione⁷:

- richiama il codice dell'amministrazione digitale per ciò che concerne la formazione degli atti del procedimento (comma 1);
- prevede che le piattaforme utilizzate per il collegamento devono garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate (comma 2);
- dà la possibilità a ciascuna parte di chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza (comma 2);
- statuisce che, a conclusione della mediazione, il mediatore formi *un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo*, e lo invii alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- prevede che, nel caso di procedimenti di mediazione obbligatoria e delegata, il documento sia inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità (comma 3);
- incarica il mediatore che ha ricevuto il documento informatico sottoscritto dalle parti, e eventualmente dagli avvocati, di firmarlo digitalmente e di trasmetterlo alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo (comma 4).

Il D.Lgs. 28/2010 e ss.mm., il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD)⁸ e il codice civile sono tra le fonti da richiamare in materia di mediazione online. Da un punto di vista operativo, sarebbe utile anche fare riferimento ai suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense destinati agli Organismi di Mediazione Forense⁹ ma applicabili da tutti, alle linee guida sulla mediazione online fornite dall'Associazione Nazionale Mediatori Professionisti

(A.N.M.P.)¹⁰, alle indicazioni e i regolamenti dei diversi organismi, fino alle indicazioni del Ministero della giustizia in merito alla necessità di svolgere gli incontri di mediazione su piattaforme di videoconferenza con accesso riservato che assicurano i requisiti minimi ai fini della riservatezza, dell'identificazione delle parti, della possibilità di svolgere gli incontri separati etc.. Queste ultime sono normalmente tutte funzioni che si ottengono con la sottoscrizione dei piani a pagamento delle piattaforme virtuali più conosciute, quali Skype for Business, Microsoft Teams, Zoom Pro, Google Meet etc.

2. Le tipologie di firme elettroniche

Un particolare del nuovo articolo 8 *bis* è il riferimento alla "firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata", richiesta alle parti per sottoscrivere il documento che il mediatore forma a conclusione del procedimento di mediazione e contenente il verbale e l'eventuale accordo¹¹.

Si definisce firma elettronica il "processo informatico che permette di associare i dati utili a identificare il sottoscrittore al documento informatico"¹². La differenza tra i livelli di firma elettronica è data essenzialmente dal livello di sicurezza di ciascun tipo e la complessità del sistema di verifica dell'identità del firmatario che ciascuno di essi utilizza. La forza della firma risiede quindi nel grado di fiducia che fornisce circa l'identità del suo autore¹³.

Il Regolamento Europeo eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) , individua tre categorie, di seguito brevemente spiegate.

La *firma elettronica* viene definita come dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare. In Italia, questa firma elettronica è comunemente conosciuta come firma elettronica *semplice* (FES) e normalmente viene usata nella modalità *click-to-sign*; un altro esempio ne è la firma a stampa (il nome e cognome in calce a un documento).

La *firma elettronica avanzata* (FEA) è quella che rispetta i criteri dell'articolo 26 del Regolamento stesso e del DPCM 22 febbraio 2013¹⁵:

- è connessa unicamente al firmatario;
- è idonea a identificare il firmatario;
- è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

La FEA garantisce, dunque, l'immodificabilità del documento e la riconducibilità della firma ad una persona, garantendone alla stessa l'uso esclusivo. La cd. "firma grafometrica" è un tipo di FEA; un altro esempio è la verifica dell'identità del firmatario con un software in aggiunta dell'inserimento del codice OTP (*one time password*) SMS per la firma. A volte

la FEA viene apposta attraverso l'uso di tavolette molto evolute che raccolgono le caratteristiche di una firma autografa, quali la velocità, l'inclinazione, la pressione, l'accelerazione (e rallentamenti) e i tratti aerei¹⁶.

Infine, la *firma elettronica qualificata* (FEQ) oltre ad avere i requisiti della FEA deve:

- essere creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
- essere basata su un certificato elettronico qualificato.

La procedura di firma digitale utilizza gli stessi criteri di sicurezza della firma avanzata e in più richiede che l'identità del firmatario venga convalidata e che la chiave della firma si trovi in un dispositivo QSCD (*qualified electronic signature/seal creation device*) per la creazione di una firma elettronica qualificata¹⁷.

Vi sono due modalità di utilizzare la firma digitale¹⁸:

- *in locale*: si intende la firma digitale generata in uno strumento nel possesso fisico del titolare, smartcard o token;
- *da remoto*: si intende la firma digitale generata usando strumenti di autenticazione (tipicamente user id+ password +OTP o telefono cellulare) che consentono la generazione della propria firma su un dispositivo HSM (*hardware security module*) custodito dal prestatore del servizio fiduciario qualificato.

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) è possibile reperire l'elenco dei prestatori di servizi fiduciari, attivi e cessati, per il rilascio delle FEQ¹⁹.

Nel nostro Paese è, altresì, diffusa una firma intermedia tra firma elettronica e FEA, ovvero una firma elettronica a cui viene aggiunto un codice OTP (per esempio via SMS o server vocale), il cui inserimento è necessario per firmare il documento. In questo modo, si assiste ad una doppia identificazione del firmatario tramite la ricezione dei documenti tramite un mezzo di comunicazione elettronica (ad esempio, via email o pec) e l'inserimento del codice OTP per firmare. Da notare come sia da ritenersi opportuno, per non dire fondamentale ai fini probatori, che l'indirizzo email e il numero di telefono, su cui si ricevono rispettivamente i documenti da firmare e il messaggio SMS contenente il codice, siano intestati e associati al soggetto firmatario; negli altri casi, potrebbero essere sollevate eccezioni sull'identità dello stesso.

Infine, un'ulteriore soluzione al vaglio dell'AGID e delle amministrazioni interessate è un tipo di firma elettronica avanzata che prevede l'utilizzo dell'identità digitale SPID –quindi delle medesime credenziali– per esprimere la volontà di sottoscrivere un documento.

1. Alcune riflessioni aperte sul valore delle firme elettroniche nella mediazione online

Alla fine di questa breve disamina sui tipi di firme elettroniche, si può aggiungere che ai sensi della nor-

mativa europea e nazionale, la FEQ ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa²⁰.

Tornando al riferimento del nuovo articolo 8 *bis*, nessun dubbio sorge in merito alla firma digitale di per sé, ma domande sorgono in relazione alla locuzione "altro tipo di firma elettronica qualificata". Ci si chiede, infatti, a quali altri tipi di firma elettronica qualificata si riferisca il legislatore e quale sia l'intento nel limitare la scelta della firma elettronica solo a quella qualificata o digitale.

Ad oggi, nell'ordinamento italiano firma elettronica qualificata e firma digitale sono sostanzialmente sinonimi²¹: la firma digitale è al momento l'unica specie del genere FEQ²². Il Regolamento eIDAS introduce nel nostro ordinamento il cd. Sigillo Elettronico Qualificato, equivalente a una firma elettronica qualificata, che permette di risalire con certezza ad una persona giuridica attraverso la sua denominazione, partita IVA o codice fiscale, senza tuttavia alcun riferimento alla persona fisica che ha materialmente utilizzato le credenziali per apporre il sigillo²³.

Il vantaggio di FEA e FEQ è di acquisire certezza circa l'identità del soggetto che accede e si registra ad un servizio e circa il fatto che il medesimo soggetto abbia volontariamente firmato un atto negoziale e lo abbia fatto in una certa data e a una certa ora. Peraltro, da notare come una tale certezza non è mai assoluta nel caso di firma autografa. A quanto detto si aggiunga il fatto che la FEQ è complessa e costosa per un uso massivo; non si può prescindere dalla considerazione del divario digitale tra le tecnologie oggi a disposizione e la maggior parte degli utenti. La firma elettronica avanzata, in questo senso, è un leggermente più semplice da usare attra-

verso l'uso di una password temporanea o della propria identità digitale (SPID o CIE)²⁴.

Se l'intento del legislatore è quello di garantire l'identificazione del firmatario e attribuire la paternità del documento che soddisfa il requisito della forma scritta e l'efficacia probatoria dell'art. 2702 c.c., ex articolo 20, comma 1 *bis*, CAD²⁵, il dubbio sorge in merito alla mancata previsione nell'articolo 8 *bis* della firma elettronica avanzata.

Infatti lo stesso articolo 20 citato stabilisce che, affinché il documento rispetti i requisiti di forma scritta e efficacia probatoria prevista dall'articolo 2702 c.c., sul documento deve essere "[...] apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore". Inoltre, è opportuno sottolineare che l'idoneità del documento informatico, cui è apposta una firma elettronica cd. semplice, a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

L'AGID viene qui in soccorso chiarendo gli effetti giuridici delle firme elettroniche e i risvolti sull'onere della prova²⁶. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica FEQ si presume riconducibile al titolare della firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria²⁷. Pertanto, al fine del disconoscimento, è l'apparente sottoscrittore che ha l'onere di dimostrare che tale firma digitale non sia stata generata da lui. Invece, in caso di FEA, il soggetto cui la firma elet-

¹ Il considerando 9 della Direttiva 2008/52 CE "La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l'utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione

² Si veda in particolare l'articolo 83, commi 20, 20 bis e 20 ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

³ L'articolo 66 bis del Decreto Legge 31 maggio 21 n. 77 convertito in Legge 108/2021 abroga solo l'art. 83 ter del Decreto Cura Italia convertito.

⁴ Magrini A., Mediazione Civile Telematica: Il Cura Italia, D.L. 18/2020, convertito in legge, reperibile online al link <https://www.adrintesa.it/mediazione-civile-telematica-cura-italia-d-l-18-2020-convertito-legge> (ultima visualizzazione 15/11/2022)

⁵ Cfr. Cusumano S., Mediazione on-line e firma digitale: il d.l. "Cura Italia" consente di superare il formalismo di Cass. 8473/2019?", reperibile al link <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2020/07/Cusumano.pdf> (ultima visualizzazione 15/11/2022)

⁶ La legge delega 26 novembre 2021 n. 206, all'articolo 1, comma 4 lettera p, richiede "che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021.

⁷ Di seguito il testo completo del nuovo articolo 8 bis del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.:

^{7.1} Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

^{7.2} Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca

udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

^{7.3} A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

^{7.4} Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

^{7.5} La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005."

⁸ D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm., Codice dell'amministrazione digitale, reperibile al link <http://www.comune.torino.it/consiglio/qualita/Dlgs82del2005.pdf>, testo aggiornato a ottobre 2022 (ultima visualizzazione 16/11/2022)

⁹ Documento reperibile al link <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Suggerimenti+agli+Organismi+di+Mediazione+Forense+in+merito+al+d.l.+17+marzo+2020+n.+18+convertito+in+legge+24+aprile+2020+n.+27.pdf/7f03b6a1-b1c9-4a3b-81e0-afebf127e3a4> (ultima visualizzazione 15/11/2022).

¹⁰ Cfr. <https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/17/mediazione-online-linee-guida-anmp> (ultima visualizzazione 15/11/2022)

¹¹ Una stimolante esegesi della disciplina del processo verbale e degli accordi conclusi in mediazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 28/10 è stata svolta di recente da Mauro Bove, il quale analizza prima gli aspetti attinenti alla formazione degli atti e alla loro documentazione in una situazione ordinaria, distinguendo il verbale negativo dall'accordo in presenza; successivamente si addentra nella più difficile dimensione elettronica. Cfr. Bove M., Accordi a distanza nella mediazione e nella

tronica avanzata afferisce può disconoscerla; è onere della parte che vuole avvalersi degli effetti giuridici di tale firma dimostrare la conformità con quanto prescritto al Titolo V del DPCM 22 febbraio 2013²⁸.

Mantenendo l'esigenza di tutelare la valenza probatoria dei documenti formati in sede di mediazione online, da un punto di vista pratico è innegabile che "diversi sono i modi in cui una certa dichiarazione contenuta in un documento elettronico può essere attribuita ad una certa persona, sia a causa della sua diversa sottoscrizione, che va da una firma elettronica debole alla firma digitale, sia anche a causa del modo della sua comunicazione, dalla PEC ad una normale mail"²⁹.

Quale che sia lo strumento con cui la parte ha sottoscritto il documento informatico (facendo una stampa, scansionando il documento poi inviato al mediatore e all'avvocato tramite email unitamente alla copia di un documento di identità; oppure con firma elettronica semplice con OTP; oppure per il mezzo di programmi di firma elettronica quali Adobe-Sign, YouSign, DocuSign³⁰), quando la sottoscrizione sia apposta durante la video conferenza, in presenza del mediatore e dell'avvocato, il documento digitale così formato dovrebbe rispettare i criteri previsti dall'articolo 20, comma 1 *bis* CAD.

All'avvocato che certifica "l'autografia", mutuando il termine per indicare l'apposizione di firma elettronica del proprio assistito, spetta l'onere di certificare la paternità della dichiarazione contenuta nell'accordo; invece, al mediatore che riceve il documento firmato digitalmente dalle parti, e ove necessario dagli avvocati, spetta la certificazione dell'"autografia" della sottoscrizione delle parti o della loro impossi-

bilità di sottoscrivere ai sensi dell'articolo 11, comma 3 e comma 4 D. Lgs. 28/2010³¹.

Riflessioni diverse sorgono in merito all'accordo raggiunto a conclusione di una mediazione online riguardante rapporti di cui all'articolo 1350 c.c., che esigono la forma scritta ad substantiam, e dei contratti e degli atti previsti dall'articolo 2643 c.c., che richiedono la formazione di un atto pubblico e, quindi, di un'autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale³².

In ogni caso, in linea di massima, la scelta del tipo di firma elettronica per le parti può essere influenzata dallo scopo attribuito alla forma scritta dell'accordo e alle esigenze di tutela delle parti.

Alcuni autori, già in relazione alla disciplina emanata durante il periodo emergenziale, sostengono che sarebbe stato opportuno dare alla mediazione online una sua organicità e specificità, senza il richiamo al CAD, considerando le molteplici sfaccettature di un documento informativo che viene sottoscritto da una pluralità di soggetto, (almeno cinque quando le parti non siano più di due) nonché ponendo attenzione sulla redazione dell'accordo di conciliazione con atto pubblico oggi limitata alle previsioni dell'articolo 25 CAD e della legge notarile³³.

La formulazione delle disposizioni in vigore dal 30 giugno 2023 non sembrerebbe lasciare spazio ad interpretazioni estensive: salvo specificazioni contrarie, nella futura mediazione online anche le parti (persone fisiche o giuridiche) dovranno essere dotate di firma digitale.

AVV. CLAUDIA CALUORI
® RIPRODUZIONE RISERVATA

conciliazione giudiziale, in I metodi di risoluzione alternativa delle controversie: Focus su mediazione, negoziazione assistita e conciliazione giudiziale, Quaderno 7 Scuola superiore della magistratura - Roma 2022.

¹² Firme e Sigilli Elettronici. Analisi comparativa delle varie tipologie presenti nella normativa nazionale e comunitaria aggiornata al 1° dicembre 2019, reperibile al link https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/tipologie_di_firme_e_sigilli_elettronici_v1_dicembre_2019.pdf (ultima visualizzazione 16/11/2022).

¹³ Cfr. <https://yousign.com/it-it/blog/firma-elettronica-semplificata-avanzata-qualificata-digitale-qualifica-differenza> (ultima visualizzazione 15/11/2022).

¹⁴ Regolamento UE n° 910/2014 sull'identità digitale, reperibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0910&from=EN> (ultima visualizzazione 15/11/2022).

¹⁵ Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/dpcm_22_febbraio_2013_-_nuove_regole_tecniche.pdf (ultima visualizzazione 16/11/2022). Ad oggi il decreto appare obsoleto dal momento che molte delle disposizioni non sono in linea con il Regolamento eIDAS e l'aggiornato CAD.

¹⁶ Si veda nota 12, cit. (ultima visualizzazione 16/11/2022).

¹⁷ Cfr. <https://yousign.com/it-it/blog/firma-elettronica-semplificata-avanzata-qualificata-digitale-qualifica-differenza> (ultima visualizzazione 15/11/2022).

¹⁸ <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/ottenere-firma-elettronica> (ultima visualizzazione 10/11/2022).

¹⁹ <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia> (ultima visualizzazione 15/11/2022).

²⁰ Cfr. <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/firma-digitale-verso-eidas> (ultima visualizzazione 16/11/2022).

²¹ Cfr. Firme e Sigilli Elettronici. Analisi comparativa delle varie tipologie presenti nella normativa nazionale e comunitaria Dicembre 2019, pag. 7, reperibile al link https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/tipologie_di_firme_e_sigilli_elettronici_v1_dicembre_2019.pdf (ultima vi-

sualizzazione 16/11/2022).

²² Ibidem.

²³ Ibidem, pag. 7.

²⁴ Alcune considerazioni sul rapporto tra identità digitali e gli strumenti di validazione dei documenti informatici si trova al link <https://www.agendadigitale.eu/documenti/identita-digitali-e-firme-elettroniche-serve-piu-interazione-ecco-i-nodi-normativi-da-sciogliere/> (ultima visualizzazione 17/11/2022).

²⁵ Cfr. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) introdotto con il D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche, in particolare quelle apportate dall'articolo 20, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

²⁶ Vedi nota 12, pag. 6.

²⁷ Articolo 20 comma 1-ter, CAD

²⁸ Vedi link http://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/leggi_decreti_direttive/dpcm_22_febbraio_2013_-_nuove_regole_tecniche.pdf

²⁹ Bove M., Accordi a distanza nella mediazione e nella conciliazione giudiziale, in I metodi di risoluzione alternativa delle controversie: Focus su mediazione, negoziazione assistita e conciliazione giudiziale, Quaderno 7 Scuola superiore della magistratura - Roma 2022, pag. 209

³⁰ I software citati richiederebbero la sottoscrizione di un abbonamento, se non delle parti in mediazione, quantomeno da parte del mediatore o dell'organismo di mediazione che lo mettono a disposizione della procedura.

³¹ È stato affermato che "Nel caso di utilizzo del documento informatico, il mediatore non autografa (nonostante il tenore dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010) le sottoscrizioni delle parti, ma prende atto che le medesime hanno sottoscritto con valida firma elettronica.", in Diozzi F., La mediazione online nella legislazione anti-covid-19. Un'opportunità emergenziale e un'occasione perduta, in <https://blog.ilcaso.it/libreria-File/1231.pdf> (ultima visualizzazione 17/11/2022), pag. 10.

³² Per ulteriori e più completi spunti di riflessione si rimanda al già citato scritto di Bove M., cit., pagg. 208-2018

³³ Cfr. Diozzi F., cit, pagg. 12-13.

Il Mediatore: una funzione sociale di interesse pubblico?

Domanda bizzarra?

Eppure, non sembra così lontana dalla realtà!

Con la riforma del D.Lgs 28/10, il Decreto del Fare ha introdotto nell'ordinamento italiano, a partire dal 20 settembre 2013, un sistema di mediazione originale nel panorama internazionale, incentrato sull'obbligo delle parti di partecipare unicamente ad un "primo incontro" di mediazione, come condizione di procedibilità in alcune materie del contenzioso civile e commerciale. All'esito del primo incontro le parti sono libere di procedere o meno con il tentativo di mediazione, superando così ogni possibile obiezione in merito alla costituzionalità della norma. All'interno di questo "sistema" rileva la funzione del mediatore che svolge uno specifico ruolo professionale tra le parti in conflitto.

Il Mediatore, infatti, è un soggetto imparziale, terzo e neutrale che facilita la riapertura del dialogo tra le parti, accompagnandole ad un possibile accordo. Il Mediatore è dunque a tutto tondo un professionista. La legge impone durante il suo operato, imparzialità, neutralità, terzietà, onorabilità e competenza senza, però alcun obbligo giudicante, né tantomeno di risolvere la controversia, ma solo quello di "facilitare".

Di rilievo è la direttiva 2008/52CE, fonte di ispirazione per il nostro Ordinamento Giuridico, dalla quale è scaturito il conferimento della delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie in ambito civile e commerciale, introducendo un procedimento bifasico dove il ricorso al tentativo di mediazione possa costituire un filtro idoneo al tentativo di composizione del conflitto prima del ricorso all'autorità giudiziaria. La delega in parola ha trovato attuazione, come si diceva, con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 che, rafforzando la Direttiva europea specialmente sotto l'aspetto della obbligatorietà, ha introdotto una serie coordinata di norme che si pongono l'espresso obiettivo di facilitare la composizione amichevole ed extragiudiziale delle controversie, garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. La mediazione, infatti, fornisce una "soluzione extragiudiziale" conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso pro-

cedure concepite in base alle esigenze delle parti, tanto che gli "accordi" frutto della mediazione sono rispettati volontariamente dalle parti. Il legislatore con il D.lgs. nr 28/2010 ha voluto introdurre qualcosa dal sapore innovativo: la procedura di mediazione alternativa all'attività processuale, ma riconoscendole un valore strutturale articolato e complesso. In effetti, nel nostro Ordinamento Giuridico l'istituto della conciliazione era già presente nell'ambito del processo civile ordinario tramite il tentativo di conciliazione.

In questo quadro emerge prepotentemente la figura del Mediatore, ruolo atipico, ma caratterizzato e molto diverso da quello del Giudice, estraneo alla dinamica relazionale delle parti, che fa calare dall'alto la propria decisione.

A questo proposito sarebbe auspicabile mettere fine alle palesi contraddizioni del disposto dell'art. 16, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 con quanto prevede la Circolare dal Ministero della Giustizia 27 novembre 2013. Infatti, all'art. 16 comma 4 bis del D.lgs 28/2010 viene riconosciuto a tutti gli avvocati iscritti all'albo il "diritto di essere mediatori", riconoscendo questa qualità a tutti gli avvocati iscritti, ma prescrive, nella totale contraddittorietà delle premesse, non solo l'obbligo di essere adeguatamente formati con corsi previsti ad hoc, ma anche con percorsi di aggiornamento teorico-pratici biennali, così come previsto dall'art. 62 del codice deontologico forense. La Circolare dal Ministero della Giustizia 27 novembre 2013 considera e riconosce alla figura dell'avvocato-mediatore un rango professionale dal quale scaturisce un vincolo a precisi obblighi: 1) obbligo di formazione e aggiornamento e che deve avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi; 2) divieto di esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo; 3) obbligo di osservanza dell'art. 55 bis c. 4 cod. deontologico che ha carattere vincolante per l'Organismo di Mediazione; 4) divieto a che l'Organismo di mediazione non possa avere sede, presso lo studio di un avvocato (e viceversa).

Il Consiglio Nazionale Forense, con la circolare 6-c-2014, rafforza la figura professionale del mediatore, suggerendo agli Ordini degli Avvocati un percorso formativo e di aggiornamento volto a che gli avvocati-

mediatori debbano "...essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense", il tutto declinato nell'aumento di ore di formazione pratica e di gestione delle posizioni affidate. In effetti al Mediatore viene richiesto qualcosa di speciale e di innovativo: la capacità di essere autorevole nel condurre le parti alla ricerca di una nuova strada che sbocchi nella composizione del conflitto, con imparzialità, neutralità e tanta competenza, non esclusa una buona dose di psicologia.

Dalle considerazioni svolte è evidente che il Mediatore oltre ad essere un professionista ha intrinsecamente una funzione sociale.

Ora al mediatore, per le sue caratteristiche e la sua spiccata funzione sociale, ci si domanda se possa essere riconosciuto un interesse pubblico e quindi un interesse da parte dello Stato di renderlo una figura autonoma.

Lo Stato per migliorare l'efficienza della giurisdizione ha incentivato la risoluzione negoziale delle controversie. È palese che tentare di allargare la giurisdizione dello Stato al mediatore sia un obiettivo non percorribile, in quanto la funzione deve essere esercitata da organi appositi, cioè dagli specifici organi giudicanti individuati dalle norme costituzionali, nonché dalle norme ordinarie. Se la funzione giurisdizionale primaria è svolta dal giudice, accanto ad esso il codice pone alcuni organi giurisdizionali minori a carattere ausiliario, organi non chiamati a giudicare, ma a collaborare all'esercizio della funzione attraverso lo svolgimento di attività strumentali a che l'individuo venga protetto dall'abuso di potere da parte dell'autorità pubblica. Gli organi giurisdizionali minori hanno un'incidenza diretta e pratica sullo svolgimento del processo, pretendendo da parte dell'ordinamento, e da parte del giudice, il riconoscimento all'individuo di una pluralità di poteri, iniziative e facoltà che vanno ben oltre la mera proposizione della domanda giudiziale, e che sono indispensabili per ottenere la tutela effettiva e concreta del diritto o interesse lesa. Ma non sempre un conflitto può degenerare in un contenzioso giudiziario, ad esempio "quando due o più soggetti hanno opinioni diverse intorno ad una questione può nascere controversia che non deve avere un connotato negativo poiché è la diversità di opinioni che consente il progredire di ogni settore della società" (F. Luiso Diritto processuale civile – la risoluzione non giurisdizionale delle controversie – Vol V – Giuffrè pag. 3). Quindi? Accanto alla giurisdizione esiste la soluzione negoziale delle controversie.

Non a caso la direttiva 52/08 al suo primo articolo chiede di garantire "un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario".

Senza voler considerare i limiti del potere negoziale delle parti per risolvere una controversia che spesso, ma non sempre, giunge all'accordo (contratto) o alla transazione con gli effetti che conosciamo, la media-

zione, rispetto alla transazione costituisce "una species del genus e si caratterizza per la presenza di una controversia giuridica..." La differenza fondamentale è che la "...mediazione sta nel fatto che alle spalle della mediazione c'è la prospettiva di una soluzione eteronoma della controversia. Il che produce delle conseguenze non irrilevanti nelle tecniche utilizzate dal mediatore" (F. Luiso Diritto processuale civile – la risoluzione non giurisdizionale delle controversie – Vol V – Giuffrè pag.28). Sussiste, infatti, un intervento di un terzo qualificato che non ha il potere di imporre alcuna decisione, che è equidistante, imparziale e terzo ma che ha la precipua funzione di aiutare le parti a ristabilire un dialogo a riprendere la comunicazione dove la relazione si è interrotta e quindi deve essere abile per acquisire la fiducia di entrambe le parti in conflitto.

Ma non basta, il Mediatore deve andare oltre, deve comprendere le necessità i bisogni e gli interessi delle parti in conflitto, tutti elementi che sono indispensabili per facilitare il cammino verso la soluzione della vicenda e dunque, dell'accordo. Davanti al Mediatore la parte rivela fatti e circostanze che non farebbe mai se le dovesse esporre a controparte in una situazione di inferiorità. Il Mediatore svolge una funzione di "catalizzatore". Efficace la metafora "un catalizzatore è un mezzo che interviene in una reazione chimica, aumentandone la velocità o, talvolta addirittura rendendo possibile una reazione che altrimenti non si verificherebbe. Una delle caratteristiche del catalizzatore è che esso favorisce la reazione di altri elementi, ma non entra a comporre il risultato finale" (F. Luiso Diritto processuale civile – la risoluzione non giurisdizionale delle controversie – Vol V – Giuffrè pag. 29). Il Mediatore però non può ignorare i principi fondamentali del diritto del nostro Ordinamento Giuridico quando svolge il proprio compito che, come ho già precisato, è "a tutto tondo".

Condivisibile la metafora del prof Francesco Luiso "il diritto si limita a disegnare i confini esterni del campo di gioco, ma non dà gli strumenti per vincere la partita: fuor di metafora, per mettere d'accordo le parti"... "Per condurre la mediazione al successo, occorre essere esperti nelle tecniche di negoziazione in generale e di mediazione in particolare." (F. Luiso Diritto processuale civile – la risoluzione non giurisdizionale delle controversie – Vol V – Giuffrè pag. 37). Riprendendo le conclusioni del Prof Luiso è vero che alla tutela dei diritti pensa il Giudice, ma è proprio la ricerca di come possono essere perseguiti sia attraverso la tutela giurisdizionale dei diritti che tramite la risoluzione negoziale degli interessi che il Mediatore si pone come strumento intermedio, ma fondamentale.

Peraltro, la mediazione pur facendo parte del "sistema ADR" non è più considerata "alternativa", ma complementare alla giustizia ordinaria nel nostro Ordinamento Giuridico. Del resto, la mediazione quale unione organica di norme e principi che disciplinano un fenomeno sociale è un vero e proprio istituto giu-

ridico, in quanto dotata di una propria disciplina e di un proprio procedimento, regolato dalla legge. Il procedimento è stato concepito per risolvere liti civili o commerciali, all'interno del quale si compiono atti produttivi di effetti giuridici sostanziali, come ad esempio, l'efficacia giuridica dell'accordo raggiunto in mediazione, ma anche processuali come, ad esempio, la relazione tra il procedimento di mediazione e l'eventuale processo civile incardinato avanti il tribunale. Nella delibera dell'Organismo Congressuale Forense del 23 gennaio 2021 è emerso forte e chiaro che la "...mediazione è una risposta concreta, certa, e pronta perché coinvolge i soggetti interessati, lascia la soluzione del conflitto alla negoziazione tra i protagonisti, è una risposta concreta perché attinge la soluzione delle motivazioni intrinseche del conflitto e lavora sugli interessi delle parti coinvolte, è una risposta certa per la necessaria presenza degli avvocati e del mediatore professionale, per lo più anch'egli avvocato, è già disciplinata e praticata da almeno due lustri e l'introduzione delle piattaforme Web la rendono facilmente fruibile" (OCF Delibera 23 gennaio 2021 pag. 6).

Le ADR "siano dunque un sistema non alternativo ma complementare, né esclusivo né esaustivo della domanda di giustizia, sia delle persone fisiche che delle imprese." L'avvocatura ha compreso che le cd "lungaggini" della Giustizia e, comunque, che "la du-

rata eccessiva dei procedimenti va a scapito dei diritti e degli interessi dei cittadini", ma anche dei nostri e che il tutto "...finisce con il ribaltarsi negativamente sulla professione oltre sull'immagine dell'avvocatura" (OCF Delibera 23 gennaio 2021 pagg 7 e 8).

Il Mediatore, dunque, evita il ricorso al Giudice, migliorando il sistema giustizia.

L'attività del Mediatore per la sua riconosciuta capacità intrinseca di accompagnare le parti alla risoluzione del conflitto può essere ricondotta alla funzione pubblica, intesa come l'attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse, ma nell'interesse della collettività, proprio per la sua riconosciuta funzione sociale. L'attività del Mediatore, seppur esercitata da un privato all'interno di un Organismo di Mediazione, può ricondursi al concetto di funzione pubblica. Del resto, l'istituto della mediazione è senz'altro riconducibile ad una funzione pubblica che si estrinseca nella funzione amministrativa, in quanto volta alla cura degli interessi della collettività, nel rispetto del principio di legalità.

Così era del resto anche per la conciliazione ottocentesca di cui la mediazione è erede. Agostino PLUTINO, Deputato e senatore del Regno d'Italia scriveva che "La questione è puramente di moralità pubblica, la questione è umanitaria, perché io dico e sostengo che le cause portate avanti ai conciliatori impediscono

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

moltissimi mali, perché distruggono dal nascere tutte le ire nel basso popolo. Signori, dai conciliatori non vanno che i pescivendoli, i venditori di frutta, non va che la povera gente per la somma di alcuni franchi, od anche di poche grana.”

Si potrebbe aggiungere che in realtà la mediazione nasce molto prima del giudizio e che gli stessi avvocati prima di essere operatori del diritto erano mediatori. La dimostrazione di ciò la troviamo, fuori dal mondo occidentale in un paese come il Buthan dove appunto i mediatori si stanno riconvertendo in avvocati, ma non è accaduto il contrario.

Lo stesso avvocato difensore nasce nella Grecia classica avanzata (si chiamava sinegoro) solo per affiancare lo schiavo nell'affrancamento; gli avvocati antichi non avevano né la rappresentanza né l'assistenza del cliente, ma facevano i conciliatori e già si nota la funzione pubblica di questa figura da cui il mediatore deriva, perché la prestazione di conciliazione era necessaria se un giureconsulto voleva ripercorre il corso degli onori e diventare questore piuttosto che pretore. La funzione pubblica la ritroviamo poi nel difensore di città (erede di tribuno delle plebi) che spiegava nel territorio comunale la conciliazione obbligatoria.

Dopo questi cenni storici, utili a confrontare la risalente concezione della funzione pubblica dell'attività mediativa-conciliativa, giova ricordare che il Legislatore, inoltre, ha optato per l'obbligatorietà della mediazione, in alcune materie a più elevata conflittualità per diffondere la cultura della mediazione e dare una svolta alla inefficienza della giustizia. La grande novità consiste nell'introduzione di una mediazione obbligatoria, sia pure in alcune materie, ed amministrata da Organismi pubblici e privati, assoggettati a forme di controllo da parte del Ministero della Giustizia. L'assunto prende forza dalla stessa obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità. Questa attività coercitiva del primo incontro si estrinseca nell'esercizio di una pubblica potestà (la degiurisdizionalizzazione del contenzioso) ma si rivela, poi, in un elemento valutativo dove l'obbligo sfuma nella scelta volontaria delle parti di procedere nella mediazione. Sussistono regole seppur contenute, che incidono

sulla domanda giudiziale e che perseguono specifiche finalità tra le quali il "diritto di azione". A questo proposito "...se il legislatore vuole che l'accesso alla giurisdizione sia condizionato all'espletamento di un procedimento di mediazione, deve introdurre una disciplina apposita che lo preveda" (F. Luiso Diritto processuale civile – la risoluzione non giurisdizionale delle controversie – Vol V – Giuffrè pag. 39).

Quindi nel caso in cui il mediatore, con la sua attività ridefinita dal D.l. 69/2013 come "...l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa" riesca ad ottenere l'accordo non travalica il confine della sua funzione soddisfacendo un interesse altrui. La sua funzione corrisponde ad una situazione antitetica al diritto, ma l'attività svolta è assimilabile al potere riconosciuto ad un soggetto per soddisfare un interesse altrui. La prestazione di interesse pubblico del Mediatore si estrinseca nell'attività sociale che svolge, conseguendo l'interesse delle parti tramite il perfezionamento dell'accordo e la definizione del conflitto.

Il fatto che tramite l'attività del Mediatore le parti evitino il ricorso al Giudice, costituisce quell'esigenza primaria avvertita dai cittadini come attuazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, rappresentando allo stesso tempo un investimento per lo Stato anche economicamente apprezzabile. A questo proposito riporto i dati dell'OCF (delibera 23 gennaio 2021 pag. 1) dove il sistema giustizia, viene visto come un servizio nel suo insieme e dunque anche includendo i sistemi ADR, e la stima che ne viene calcolata potrebbe "portare ad un beneficio economico, in termini di minori costi, compreso tra l'1,3% e il 2,5% del PIL (equivalente a 22-40 miliardi di euro) rispondendo a quella esigenza primaria di tutela del cittadino fortemente avvertita".

AVV. MASSIMO ROMOLOTTI
MEDIATORE E FORMATORE MEDYAPRO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Le skills per l'avvocato offerte dalla mediazione ai tempi della "riforma Cartabia"

La mediazione riformata offre dei validi strumenti professionali per l'avvocato per valorizzare la propria attività professionale al tavolo della mediazione nell'ottica di essere valido ausilio alla parte da lui assistita e con un miglioramento dei compensi professionali.

Dalla riforma Cartabia vengono, anzitutto, introdotte nuove materie soggette a condizione di procedibilità.

La numerosità delle materie ora soggette a mediazione, impone all'avvocato di acquisire una specifica e nuova professionalità da spendere al tavolo mediatorio.

L'art. 5, infatti, vede introdotte le controversie in materia di associazioni in partecipazione, di consorzio, di franchising, d'opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e subfornitura.

Importante che l'avvocato tenga ben presente la nuova disciplina dei termini di durata della mediazione.

Prescrive l'art. 6 che "1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale. 3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1".

Tale articolo va correlato con il successivo articolo 8 in tema di prescrizione e decadenza: "1. ..omissis ... la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra

parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1".

Le parole chiave dell'art. 8 sono le seguenti: "la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta".

Per capirne l'importanza possiamo esaminare alcuni casi pratici.

In materia di impugnazione di delibera assembleare, che deve essere proposta, giova ricordarlo, entro 30 giorni che decorrono dalla data della deliberazione per i condomini dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, la comunicazione della domanda di mediazione (e non il semplice deposito presso la segreteria dell'Organismo di mediazione) sospende il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione della delibera annullabile. L'art. 5 co. VI del D.Lgs n. 28/2010 sancisce che, se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale debba essere proposta "... entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 [verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione] presso la segreteria dell'organismo".

In termini più chiari, una volta svolto l'incontro di mediazione, se il tentativo fallisce la domanda giudiziale di impugnazione della delibera deve essere proposta, in forza dell'art 5 co. VI° citato, entro il medesimo termine di decadenza (trenta giorni), che cominciano a decorrere dal deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo (cioè dal giorno della redazione del verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione, in quanto il deposito presso la segreteria avviene contestualmente alla redazione del verbale).

Inoltre l'art 5 VI co. del decreto citato assume rilevanza anche in diverse fattispecie, siano esse di mediazione obbligatoria ovvero di mediazione facoltativa.

Si pensi ai casi nei quali vi sia la necessità di interrompere i termini per l'acquisto della proprietà per usucapione ovvero nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel primo caso, come è noto, per

costante giurisprudenza una diffida stragiudiziale non è di per sé atto idoneo ad interrompere i termini per l'acquisto per usucapione, la domanda di mediazione avente ad oggetto una rivendica della proprietà del bene, che si pone, tra l'altro, anche come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ritengo proprio in virtù dell'art. 5 co. VI ("dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale...") che sia di per sé atto idoneo ad interrompere i termini per l'acquisto per usucapione.

Infine nella fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo, in molti casi potrebbe risultare utile, oltre che conveniente (si pensi al caso in cui si voglia chiedere una riduzione degli importi richiesti ovvero -sostanzialmente- chiedere una rateizzazione) proporre domanda di mediazione, riservandosi all'esito del primo incontro, qualora il tentativo fallisse, di proporre domanda giudiziale. Infatti, anche in questo caso, la comunicazione della domanda di mediazione al creditore procedente produrrà sulla prescrizione e sulla decadenza gli stessi effetti della domanda giudiziale e, pertanto, non verrà pregiudicato il diritto di agire in giudizio opponendosi al provvedimento monitorio.

La riforma Cartabia valorizza ancora di più la partecipazione delle parti e dei difensori al tavolo della mediazione.

L'art. 8 richiede la partecipazione personale delle parti prescrivendo che "4. *Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.* 5. *Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati*".

Il medesimo art. 8 richiede anche l'effettività di svolgimento del primo incontro prescrivendo che "6. *Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti*".

La riforma Cartabia valorizza la CTM prevedendone espressamente la producibilità in giudizio: l'art. 8 prevede che "al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità

in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 (riservatezza). In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile".

Ritengo che l'avvocato in mediazione abbia un ultimo strumento che rende agevole l'espletamento della professione al tavolo della mediazione piuttosto che nelle aule giudiziarie. Infatti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio (art. 10 comma 1).

Lo stesso mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità (art. 10 comma 2).

Le altre novità che devono essere tenute presenti dall'avvocato in mediazione sono gli incentivi fiscali collegati al procedimento di mediazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parteecedente.

Facciamo un paio di esempi pratici: trasferimento di un immobile in mediazione a seguito di un raggiunto accordo. Se si tratta di una prima casa (imposta al 4%) del valore di euro 100.000,00 catastali l'imposta risparmiata sarà di euro 4.000,00 e se si tratta di una seconda casa (imposta al 9%) del valore di euro 100.000,00 catastali l'imposta risparmiata sarà di euro 9.000,00.

Come si può agevolmente intuire i benefici fiscali spesso superano per le parti i costi della mediazione.

Ma c'è di più! L'art. Art. 20 stabilisce che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento. I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

È, infine, riconosciuto un ulteriore credito d'im-

**TABELLA DEI COMPENSI CON MAGGIORAZIONE
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

Valore	Attivazione	Negoziazione	Conciliazione	Totale +30%
DA € 0,01 A € 1.100,00	63,00	126,00	246,00	491,70
DA € 1.100,01 A € 5.200,00	284,00	567,00	1.106,00	2.212,30
DA € 5.200,01 A € 26.000,00	441,00	882,00	1.720,00	3.439,90
DA € 26.000,01 A € 52.000,00	536,00	1.071,00	2.088,00	4.177,10
DA € 52.000,01 A € 260.000,00	1.008,00	2.016,00	3.931,00	7.862,20
DA € 260.000,01 A € 520.000,00	1.370,00	2.741,00	5.343,00	9.454,00

posta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Ultimo argomento che prendo ad esame ma che ha una notevole importanza per l'avvocato in mediazione è la valorizzazione del compenso per l'attività svolta in mediazione ai sensi del Decreto 13 agosto 2022, n. 147 di fatto coevo alla Riforma Cartabia.

A fronte di una norma dettata per i compensi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria che vede una compromissione degli stessi (si ricorda che l'aggiornato art. 9 della Tariffa professionale prevede che "Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.

Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento) vi è una diversa previsione per i compensi in mediazione.

È, infatti, previsto l'aumento dei compensi in

mediazione in caso di raggiungimento dell'accordo: "Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento".

Mi permetto di fare una tabella riassuntiva perché si possa avere la chiara percezione del valore dell'attività professionale svolta in mediazione.

Ho cercato di evidenziare in questo articolo tutte quelle cognizioni che la Riforma Cartabia suggerisce all'avvocato di acquisire e tutte le informazioni che l'avvocato deve avere presenti per lo svolgimento della propria attività professionale.

L'acquisizione di competenze da parte dell'avvocato al tavolo della mediazione, consente all'avvocato di aiutare la parte assistita ad impegnarsi con soddisfazione in un procedimento alternativo al Giudizio per la definizione delle loro controversie, valorizzando la figura di un operatore del diritto qualificato e preparato.

AVV. MASSIMILIANO PAOLETTONI
MEDIATORE E FORMATORE MEDYAPRO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

La centralità della mediazione civile in tema di Giustizia Conciliativa. La Riforma Cartabia. Riflessioni alla luce delle recenti modifiche legislative

La collocazione nella delega (legge n.206/2021) chiarisce da subito il ruolo attribuito dal legislatore agli strumenti di ADR (art.1 comma 4 con criteri direttivi elencati dalla lettera a) alla lettera u): una giustizia alternativa di pari dignità a quella amministrata dal giudice nel processo, non soltanto per gli «effetti virtuosi di alleggerimento dell'amministrazione della giustizia», ma in funzione della loro «complementarità rispetto alla giurisdizione in termini di coesistenza» più che di alternatività (marzo 2021 Linee programmatiche della riforma per l'innovazione della giustizia civile della Ministra Cartabia).

Con riguardo specifico alla mediazione il risultato finale è quello che ha trovato consacrazione, prima, nella Legge delega n.206/2021 e nel successivo Decreto Legislativo n.149/2022 di attuazione della predetta e pubblicato lo scorso 17.10.22.

Le nuove norme in tema di risoluzione alternativa delle controversie sono numerose e complesse.

- Anzitutto il legislatore non abbandona l'obbligatorietà, anzi la estende ad alcune materie ulteriori, cercando di indurre con maggior forza le parti ad avviare concretamente una trattativa, ossia a superare la fase informativa del primo incontro (art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) intraprendendo la mediazione vera e propria.
- Si aggiungono una serie di interventi che mirano a rendere la mediazione più attraente, aumentando la sua convenienza sul piano economico.
- Si tenta di assicurare una migliore formazione degli operatori e qualità degli organismi, creando sinergie di sistema nel comparto della giustizia civile tra magistrati, avvocati, organismi e università.

In attesa dell'entrata in vigore della riforma in materia civile e partendo da questi dati è possibile raggruppare gli interventi effettuati dal legislatore della Riforma in quattro ambiti:

- I. Scelte "conservative" e mero "riordino" delle disposizioni concernenti la mediazione.
- II. Risoluzione di criticità evidenziate nell'applicazione pratica e nella giurisprudenza.
- III. Previsione di incentivi (processuali, economici fiscali, di semplificazione).

I.

Estensione dell'ambito applicativo Ampliamento del Riordino delle disposizioni concernenti la mediazione

Come accennato sulla mediazione non muta l'impostazione di fondo. La Riforma ha optato per mantenere l'uso della mediazione come condizione di procedibilità, sia pure non generalizzata ma imposta *ope legis* in alcune fattispecie, e alla luce del dato statistico (Ministero della Giustizia 2020), richiamato anche dalla Commissione di studio Luiso, che prova, come essa venga avviata nella grande maggioranza dei casi (87,1%), solo nelle materie ove è obbligatoria, esteso l'ambito applicativo ad altre ipotesi durevoli di contratti¹:

- di associazione in partecipazione,
- di consorzio, di franchising,
- *di opera* - non si fa cenno all'opera intellettuale, sicché la possibilità di estendere anche a quest'ultimo la condizione di procedibilità rimane dubbia
- di rete,
- di somministrazione,
- di società di persone,
- di subfornitura (La Commissione Alpa auspicava anche la estensione della obbligatorietà anche ai contratti di *leasing*,
- di concorrenza sleale c.d. pura²
- i contratti relativi al trasferimento di partecipazioni sociali³

La Riforma ha mantenuto l'impostazione precedente anche in ordine alla individuazione dei soggetti legittimati alla gestione dei percorsi: del resto una volta che la mediazione sia stata strutturata come condizione di procedibilità e riconosciuta la efficacia di titolo esecutivo del verbale di mediazione, le procedure non potevano che essere gestite da organismi accreditati.

II.

Risoluzione di criticità evidenziate nell'applicazione pratica e nella giurisprudenza

In questo senso l'attività interpretativa in sede giudiziaria, era stata più volte sollecitata a proposito di mediazione:

- A. rapporti con altre forme di risoluzione non giudiziale (implicitamente anche con la negoziazione);
- B. gli effetti interruttivi della mediazione;
- C. il termine per avviare la mediazione;
- D. l'opposizione a decreto ingiuntivo: momento in cui inizia la obbligatorietà e chi fosse il soggetto onerato;
- E. problemi di efficacia dell'istituto in tema di condominio.

II.A.

Rapporti con altre forme di risoluzione non giudiziale (implicitamente anche con la negoziazione)

Il nuovo articolato prevede espressamente che la condizione di procedibilità si considera assoluta anche con l'esperimento delle procedure di conciliazione, previste per legge, nelle carte dei servizi elaborate e pubblicizzate dai soggetti pubblici o privati che erogano servizi pubblici. In particolare il d.lgs n.28/2010 all'art.5 comma 5, nella odierna formulazione, fa espresso riferimento alle procedure conciliative previste: dal TU bancario (art.128-bis del d.lvo n.385/93), dal T.U in tema di intermediazione finanziaria (art.32-ter d.lvo n.58/2005), dal Codice delle assicurazioni (art.187.1 d.lvo n.209/2005), dal Testo sui servizi di pubblica utilità (art.2 co.24 Ln. 481/1995).

La specificazione, di quali procedure di conciliazione siano considerate alternative alla mediazione ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale sembra confermare che analogo discorso non vale per la negoziazione assistita di cui al DL n.132/2014 che, quindi, non può ritenersi equivalente e alternativa alla procedura di mediazione (mentre il contrario è espressamente previsto⁴). Del resto, la stessa Corte Costituzionale (sentenza n.97/2019) ha chiarito la diversità di struttura e "filosofia" delle due procedure, alla base della scelta legislativa di preferire la prima rispetto alla seconda («la presenza di un terzo del tutto indipendente rispetto alle parti giustifica, infatti, le maggiori possibilità della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto, la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».)

Il legislatore, quindi, vuole in generale evitare che in determinati settori la parte che intenda proporre l'azione giudiziale debba superare due ostacoli, reputati a priori eccessivi, quello della mediazione e quello della negoziazione assistita. Sotto questo aspetto il meccanismo di operatività della negoziazione assistita obbligatoria è considerato **residuale**, quantomeno con riguardo alle cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, a qualsiasi titolo, sino ad euro cinquantamila, prevalendo, ove obbligatoria, la mediazione.

II.B.

Effetti sulla prescrizione e decadenza

L'art.8 nella nuova formulazione nel disciplinare il "procedimento" di mediazione ha previsto in modo più completo che l'effetto interruttivo non sia prodotto dalla comunicazione alla controparte della sola domanda (di mediazione) ma di questa (ovvero l'istanza di mediazione) unitamente alla "designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile". Tali dati sono comunicati "a cura dell'organismo alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione...". È rimasta invariata la previsione secondo cui "dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tale fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1..."

In sostanza, come si legge nella Relazione illustrativa, al fine di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano danneggiare gli interessi delle parti che ricorrono alla mediazione che quindi, già solo per questo, possano essere indotte a non avvalersi di tale procedura, si prevede che la parte che presenta la domanda possa provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte al fine di avvalersi dell'effetto interruttivo della prescrizione o dell'impedimento della decadenza, senza esonero degli obblighi di comunicazione che continuano a gravare sull'organismo di mediazione.

La disciplina degli effetti della mediazione sulla prescrizione dei diritti trova la sua origine nell'art. 8 Dir. europea 2008/52/Ce che prevedeva che «gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza».

Il testo, novellato dal decreto l.vo 149/2022 continua ad utilizzare il termine *atecnico* di "comunicazione" reiterando, quindi, il principio della non necessità di un atto formale (notifica o pec) ma del solo utilizzo di un "mezzo idoneo" ad assicurare la ricezione.

II.C.

Termine per avviare la mediazione

Sono rimasti immutati i termini per il rilievo, officioso o su istanza di parte, del mancato esperimento della mediazione: l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il riferimento al termine di gg.15 è stato eliminato e così si è posto fine alle diatribe giurisprudenziali sulla perentorietà dello stesso e sulle conseguenze dell'eventuale violazione.

Il legislatore della riforma, in sostanza, ha chiarito che la condizione di procedibilità si considera avverata purché alla successiva udienza di rinvio la mediazione risulti essere stata introdotta.

Né, ci permettiamo di ribadire, poteva essere diversamente e già in giurisprudenza era prevalsa la tesi della non perentorietà che aveva ricevuto di recente l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez.II, 14 dicembre 2021 n. 40035; per il merito già in tal senso si erano espressi in tal senso Trib. Roma sez.VI, sent. n.10740/15 e Trib. Roma sez. VI, ord. del 6.7.2016 - RG.15781/2015 dott. Nardone).

II.D

Opposizione a decreto ingiuntivo: momento in cui inizia la obbligatorietà e soggetto onerato.

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto il ricorso monitorio proporre la domanda di mediazione. Sul punto il legislatore ha recepito le indicazioni della giurisprudenza in ordine alla individuazione del soggetto onerato argomento sul quale di recente sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza del 18/09/2020, n.19596.

II.E

Condominio

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell'amministratore del condominio - iure proprio - ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi (ricordiamo che, invece, l'art. 71 quater disp. att. c.c. afferma che legittimato a partecipare alla mediazione è l'amministratore, "previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.").

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore dovranno essere, poi, approvati dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

Il legislatore ha deciso di intervenire su alcune criticità in ambito condominiale.

I tempi di convocazione dell'assemblea potevano, infatti, imporre il rinvio del primo incontro - con il conseguente incremento della durata del procedimento e il rischio che esso non riuscisse a concludersi entro i tre mesi previsti dall'art. 6, d.lgs. 28/2010.

Ora l'amministratore potrà dare avvio e a partecipare alla mediazione, senza consultare il condominio. In questo modo il rispetto delle regole

contenute nel d.lgs. 28/2010 diviene altamente probabile.

Quanto alla proposta, la legge delega specifica che essa proviene dal mediatore. Con ciò credo si sia voluto evitare che l'amministratore rifiuti il coinvolgimento nella trattativa: egli non può limitarsi a prendere atto di quanto l'altra parte propone, impegnandosi a riferire ai condòmini, deve prendere posizione. Il riferimento all'art. 1136 c.c. nella sua interezza, infine, è teso a superare il riferimento contenuto nell'art. 71 quater disp. att. c.c. alla sola maggioranza di cui al comma 2 : in futuro, quindi, l'assemblea potrà quindi approvare l'accordo o la proposta in seconda convocazione - con il quorum costitutivo previsto all'art. 1136, comma 3 - se si esprime a suo favore la maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

III.

Interventi incentivanti (processuali, economici fiscali, di riordino e semplificazione).

Nel connubio funzionale dell'efficacia della mediazione a deflazionare i ruoli dei tribunali ed anche nel diffondere la cultura di conciliare i conflitti, varie e di vario ordine sono le misure adottate in vista di una maggiore efficienza.

- A. Partecipazione personale e delega
- B. Partecipazione degli enti alla mediazione
- C. Responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche
- D. Producibilità in giudizio della relazione espletata dall'esperto in mediazione e suo valore probatorio
- E. La tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti in mediazione e Istituzione di percorsi di formazione per i magistrati; la valorizzazione di detta formazione dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o di accordi conciliativi ai fini della valutazione della carriera dei magistrati
- F. La disciplina del collegamento da remoto
- G. Durata massima della mediazione

INCENTIVI PROCESSUALI

III.A.

Partecipazione personale e delega.

Il comma 4, del novellato art.5 del D.lvo n.28/2010 attua il principio contenuto nella delega - quello della effettività della mediazione - secondo cui le parti, in linea di principio, sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione, secondo le indicazioni contenute anche nella relazione della Commissione Alpa (art.84), ma, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante, a condizione che sia informato sui fatti e che sia munito dei poteri per conciliare la lite.

L'intervento normativo è finalizzato a sancire a

chiare lettere, ciò che in dottrina e in giurisprudenza ha rappresentato una questione assai discussa .

Tribunale di Salerno, sez. II, 16.12.2019 n.3993: "attività personalissima non delegabile";

Trib. Verona sentenza n. 1626/2017: nessuna disposizione di legge in tema di mediazione introducesse chiaramente ed univocamente una deroga alla generale possibilità, in materia di diritti disponibili ed atti non personalissimi, di conferire mandato con rappresentanza ad altro soggetto.

Cass. n. 8473/2019 , ha stabilito che sancire la necessità della comparizione personale della parte non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una espressa previsione in tal senso e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.

Escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore (Tribunale Roma , sez. V , 23/11/2021 , n. 18271) il quale, tuttavia, dovrà essere munito di una procura avente ad oggetto specifico la partecipazione alla mediazione non essendo sufficiente il possesso del solo, generico, mandato alle liti (Tribunale Velletri , sez. II , 19/10/2021 , n.1892)

Come si chiarisce nella relazione illustrativa tale possibilità è solo in apparente contrasto con il principio di partecipazione effettiva e attiva alla procedura in quanto rappresenta, invece, un ulteriore strumento partecipativo utilizzabile da chi, per varie ragioni (ad esempio salute, età, impegni inderogabili concomitanti con gli incontri fissati dal mediatore) non potrebbe partecipare di persona agli incontri fissati dal mediatore rischiando di far fallire la mediazione ovvero di prolungarne eccessivamente la durata.

Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della commissione Alpa sulla riforma dell'ADR all'art.84. Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla **mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.**

L'espressa previsione della possibilità di partecipare mediante un delegato ha reso necessario stabilire in modo chiaro che il mediatore deve verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi delle persone comparse davanti a lui e darne atto a verbale.

La sintesi è dunque che la partecipazione alla mediazione è delegabile con procura speciale.

Non sarà, però, sufficiente la procura ad litem dovendosi trattare di procura rilasciata pro-

prio al fine di esperire la mediazione ove venga ciò espressamente specificato (ricorrendosi al concetto di procura specifica più che di procura speciale).

La procura, ai sensi dell'art. **1392 c.c.**, dovrà avere la forma richiesta dalla natura e dall'oggetto dell'accordo che si andrebbe a concludere e, quindi, ove sia prescritta la forma pubblica o autenticata non potrà essere autenticata dal difensore ma unicamente dal notaio non trattandosi di materie ove il difensore abbia tale potere, riconosciuto in via generale solo ed sostanzialmente in capo al notaio quale pubblico di merito che ha adottato pressoché in toto la posizione del giudice di legittimità.

Conseguenze processuali della mancata partecipazione (art. 12-bis d.lgs. n. 28/2010 inserito per attuare il principio di cui alla lettera e) e che contiene, collocate in un unico articolo, le disposizioni sulle conseguenze processuali della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione. In particolare:

- il giudice può desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma del codice di procedura civile, dalla mancata partecipazione di una parte, senza giustificato motivo, al primo incontro della procedura di mediazione cui la controparte l'ha invitata.
- la parte costituita viene condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio instaurato dopo l'infruttuoso tentativo obbligatorio di mediazione;
- l'ingiustificata partecipazione alla procedura di mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o da parte di soggetti sottoposti a un'autorità di vigilanza comporta che il giudice segnala la mancata partecipazione, nel primo caso, al pubblico ministero presso la Corte dei conti e nel secondo caso, all'autorità di vigilanza.

Tale segnalazione consente l'eventuale adozione, nei confronti dei soggetti che ingiustificatamente hanno omissso di coltivare una procedura di mediazione obbligatoria, di eventuali sanzioni connesse al danno che tale comportamento possa avere causato all'amministrazione

III.B.

Mediazione e pubblica amministrazione

La riforma prevede anche la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di prendere parte al procedimento di mediazione, tramite i propri rappresentanti, ai quali è affidato il compito di sottoscrivere l'accordo di conciliazione.

Si è registrato nel tempo che le pubbliche amministrazioni sovente non partecipano al procedimento di mediazione a causa di un atteggiamento "difensivo" dei funzionari, timorosi di incorrere in responsabilità erariale. Il rischio, in verità, potrebbe sussistere solo in caso di accordo, ma i funzionari

non prendono neppure in considerazione l'eventualità di conciliare e pertanto trovano inutile presentarsi. L'assenza della pubblica amministrazione è stata talora - sanzionata dalla giurisprudenza ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 28/2010, tuttavia è sorta l'esigenza di prevedere nuove regole che favoriscano la partecipazione alla mediazione dei funzionari pubblici. A tale proposito la l. 206/2021, recependo i suggerimenti non solo della commissione Luiso, ma anche della commissione Alpa, ha delegato il Governo ad introdurre uno "scudo erariale" per i rappresentanti delle amministrazioni.

La conciliazione non sarà infatti fonte di responsabilità "salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti". Di certo questa esenzione faciliterà la partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla mediazione, ma credo che la ritrosia di queste ultime verrà definitivamente superata solo quando sarà chiaro che è, invece, la scelta di non presentarsi espone l'ente a sanzioni e, qualora il giudice irrogasse una condanna qualificando come ingiustificata l'assenza, il funzionario sarebbe esposto al serio rischio di incorrere in responsabilità erariale.

La lettera g) del comma 4 dell'unico articolo della legge delega conteneva un criterio di delega volto ad incentivare la conclusione di accordi da parte delle amministrazioni pubbliche, disponendo che per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Oltre alle modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20⁵, è stato inserito, quindi, l'articolo 11-bis nel d.lgs. n. 28 del 2010, al fine di effettuare un espresso richiamo alla nuova disposizione della legge n. 20 del 1994 applicabile nei casi di accordo conciliativo sottoscritto, in sede di mediazione, dalle amministrazioni pubbliche.

III.C. Producibilità in giudizio della relazione espletata dall'esperto in mediazione e suo valore probatorio

Il comma 7 dell'attuale articolo 8 contiene la previsione (precedentemente collocata nel comma 4 del medesimo articolo) che il mediatore può avvalersi di esperti, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell'organismo. Inoltre, in attuazione del principio di cui alla lettera i), è stata aggiunta la previsione che le parti, al momento della eventuale nomina dell'esperto, possano accordarsi per stabilire che la relazione da questi redatta possa essere prodotta nell'eventuale processo

davanti al giudice. **L'accordo di produrre la relazione nell'eventuale giudizio deroga ai limiti di utilizzabilità del documento formato nella procedura di mediazione, derivanti dal dovere di riservatezza sancito dall'articolo 9. In caso di produzione, si è previsto che tale documento venga valutato ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.**

Tale disposizione, in armonia con le generali finalità della delega in materia di mediazione, concorre a incentivare le parti ad avvalersi di tale procedura, proprio in quanto consente, se non si raggiunge l'accordo di conciliazione, di avvalersi delle attività tecniche svolte durante la procedura stragiudiziale.

III.D-E. Sempre nell'ottica di predisporre incentivi all'utilizzo della mediazione vanno interpretate le innovazioni in tema di tracciabilità

La tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti in mediazione e l'istituzione di percorsi di formazione per i magistrati; la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o di accordi conciliativi ai fini della valutazione della carriera dei magistrati.

III.F. Semplificazione. La disciplina del collegamento da remoto

Sino alla riforma **Cartabia la mediazione svolta per via telematica** si reggeva sul precario impianto disegnato al momento dello scoppio della pandemia da COVID-19 dall'art. 83, comma 20-bis, d.l. 18 del 2020 e che naturalmente risente di tutte le problematiche legate alla situazione emergenziale.

Con il provvedimento Cartabia sono stati così introdotti ad esempio **poteri di autentica in favore dei difensori**, pensando ovviamente a quelle parti (soprattutto private) che, prive della firma digitale, avevano come unica possibilità quella di stampare il verbale della procedura, firmarlo e nuovamente scansionarlo per l'invio al difensore.

È però evidente come una procedura del genere fosse oltremodo farraginosa, visto che il verbale finale si trova ancor oggi ad essere più volte stampato e scannerizzato prima di poter essere, da ultimo, firmato digitalmente dagli avvocati difensori e dal mediatore; è inoltre evidente come in tal modo si **generi un documento informatico poco in linea con le previsioni del codice dell'amministrazione digitale**.

Il legislatore della Riforma ha previsto, quindi, l'introduzione di un **nuovo articolo, il n. 8-bis**, all'interno del **decreto legislativo n. 28 del 2010** e si pone innanzitutto un principio fondamentale: quando la **mediazione** si svolge in **modalità telematica, ciascun atto del procedimento deve**

essere formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata** o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Quanto, poi, alle concrete modalità di svolgimento della mediazione, viene espressamente codificata la **possibilità che gli incontri si svolgano con collegamento audiovisivo da remoto** e si prevede che ciascuna parte potrà **chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza**. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione dovranno inoltre essere in grado di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

La parte certamente più innovativa dell'intero sistema è la soluzione individuata per la **sottoscrizione del verbale conclusivo**; si prevede infatti la formazione di **un unico documento informatico**, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e **l'invio dello stesso alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata**.

Conclusa la mediazione il mediatore formerà un unico documento informatico, ovviamente in formato nativo digitale, che conterrà il verbale e l'eventuale accordo e lo invierà alle parti per la sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Quando la mediazione è demandata dal giudice, nei casi di cui all'articolo 5 comma 1, il documento elettronico sarà inviato anche agli avvocati, che lo dovranno sottoscrivere con le stesse modalità. Il documento informatico sottoscritto nei modi sopraindicati sarà inviato al mediatore, che a sua volta lo firmerà digitalmente e lo trasmetterà alle parti, agli avvocati (se nominati) e alla segreteria dell'organismo.

Tale soluzione tecnologica non è per la verità un unicum nel nostro **panorama normativo** visto che trova un precedente molto prossimo nella disciplina sulla costituzione delle società da remoto introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 183 del 2021, che ha attuato la direttiva europea n. 1151 del 2019 (e che **regolamenta l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**). In tal caso il legislatore ha espressamente previsto che l'atto costitutivo di s.r.l. o s.r.l.s. aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere ricevuto dal notaio per atto pubblico informatico, con la **partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse** (art. 2 d. lgs. 183 del 2021).

Appare oltremodo interessante la **soluzione tecnologica** prescelta per la **stipula degli atti** in questione, ovvero **una piattaforma che garan-**

tisca l'identificazione sicura delle parti, che consenta la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere e che consenta il rilascio alle parti di un certificato di firma digitale.

Si ritiene che tale regolamentazione possa ben essere quella che reggerà anche la **mediazione telematica**, essendo infatti oggi possibile emettere **certificati di firma digitale istantanea o "usa e getta"**, con ciò intendendosi una tipologia di firma che utilizza un certificato valido per pochissimo tempo (da poche ore a qualche giorno) e valido per un singolo utilizzo. Questo tipo di soluzioni si basano oltretutto sull'architettura della firma digitale remota che, come noto, consente di portare a termine il processo mediante una "one time password" che il più delle volte è costituita da un codice alfanumerico recapitato su di uno smartphone⁶.

Si tratta pertanto di tecnologia caratterizzata dalla semplicità d'uso e dalla economicità; il limitato orizzonte temporale di utilizzo della firma porta infatti con sé bassi costi di emissione della stessa.

Il legislatore ha, poi, **codificare il principio per cui i documenti informatici generati durante la procedura di mediazione** devono essere assoggettati a conservazione secondo le previsioni dell'art.43 **codice dell'amministrazione digitale (d.lvo n.82/2005)**. **Si tratta, quindi, di documenti che debbono essere assoggettati a conservazione permanente.**

III.G.

Durata massima della mediazione

L'art. 6 d.lgs n.28/2010 come novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale (anche qui giurisprudenza).

Sono stati fissati termini stringenti anche per il procedimento di mediazione. Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti. Come detto la comunicazione, inviata dall'organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

INCENTIVI FISCALI

Incentivi economici e fiscali (art.1 comma 4 lett.a della Legge Delega n.206/21)

La scelta compiuta dal Parlamento nella legge delega è stata quella di impiegare risorse non solo per rendere più efficiente il processo civile, ma anche per incentivare il ricorso alla mediazione. Il finanziamento anche degli ADR è condivisibile, sia

perché è coerente con l'idea che gli strumenti alternativi offrano una forma di giustizia complementare, sia perché un maggior utilizzo di questi ultimi può ridurre la pressione sugli uffici giudiziari e quindi favorire il conseguimento dei risultati concordati con le istituzioni europee. In secondo luogo, il legislatore si è mostrato consapevole che il successo della mediazione civile non dipende solo da, pur importanti, fattori culturali o dall'incisività con la quale il tentativo di conciliazione viene imposto, ma anche dalla sua convenienza.

Peraltro la compatibilità dei costi attuali della mediazione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia è dubbia. I giudici di Lussemburgo hanno in più occasioni affermato che gli strumenti di ADR obbligatori sono compatibili con il diritto dell'unione ad alcune condizioni, tra cui il non presentare "costi ingenti" (CGUE, 18 marzo 2010, Alassini c. Telecom Italia ed al., C-317/08, ECLI:EU:C:2010:146).

La valutazione della loro gravosità è rimessa al giudice nazionale e nel nostro Paese essa ha portato a disapplicare l'art. 5, d.lgs. 28/2010, sia pur in decisioni sporadiche (Trib. Verona, 28 settembre 2017).

L'intervento della Riforma si è mosso in diverse direttrici:

- **riforma delle spese (art.17 d.lvo n.28/2010);**
- **incremento della esenzione dall'imposta di registro di cui all'art. 17, d.lgs. 28/2010;**
- **incremento del credito d'imposta (art. 20, d.lgs. 28/2010), semplificando la procedura per il suo riconoscimento;**
- **riconoscimento agli organismi di mediazione un credito d'imposta commisurato alle indennità non esigibili dai soggetti che possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;**
- **gratuito patrocinio.**

La riforma riordina e semplifica gli **incentivi fiscali per i procedimenti** stragiudiziali. In particolare: è stato previsto l'aumento della esenzione dall'imposta di registro (esente entro euro 100 mila).

Previsti poi ulteriori **crediti di imposta**: il primo, commisurato al **compenso dell'avvocato**; il secondo commisurato al valore del contributo unificato.

Il **gratuito patrocinio** viene esteso alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, con un credito di imposta a favore degli organismi di mediazione.

All'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)» (nel prosieguo, TUSG), nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività

difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, TUSG, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

L'intervento è stato, quindi, volto quindi a colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo che consenta l'accesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia raggiunto l'accordo prima di adire l'autorità giudiziaria.

RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE

Innalzamento del livello di efficienza e qualità del servizio

In questa ottica vanno letti gli interventi sulla formazione dei mediatori e sui requisiti degli enti.

L'articolo **16-bis d.lgs. n. 28 del 2010**, in attuazione delle lettere l) e n) della delega è stato introdotto al fine di individuare i **requisiti necessari per l'iscrizione degli enti di formazione nell'elenco istituito e tenuto presso il Ministero della giustizia**.

Si è scelto di adottare, quanto ai requisiti di serietà ed efficienza, gli stessi criteri previsti per gli organismi di mediazione, non essendovi ragione di prevedere una disciplina differenziata.

Il **comma 1** fissa il principio secondo cui l'iscrizione all'elenco degli enti di formazione è condizionato alla dimostrazione dei requisiti di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.

Il **comma 2** contiene, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera n), la previsione di uno specifico e ulteriore requisito richiesto come condizione per l'iscrizione, o per il suo mantenimento, costituito dall'obbligo, per l'ente di formazione, di nominare un responsabile scientifico di chiara fama e esperienza nel settore, cui sono attribuiti specifici compiti, e che deve assicurare la qualità della formazione erogata dall'ente, la sua completezza, oltre che l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto, che non può essere disgiunto dalla stessa competenza dei formatori. Proprio nell'ottica di responsabilizzare gli enti di formazione a reperire, attraverso il responsabile, i formatori dotati della migliore esperienza è stata espressamente prevista la possibilità di valorizzare anche le competenze maturate all'estero. Inoltre il responsabile della formazione ha lo specifico onere di comunicare costantemente al Ministero della giustizia, i programmi formativi via via predisposti, completi dei nominativi dei formatori scelti per il loro svolgimento.

Il **comma 3** prevede inoltre che con decreto

ministeriale siano individuati i più specifici requisiti di qualificazione richiesti ai mediatori e ai formatori per iscriversi negli elenchi tenuti presso il Ministero della giustizia o per mantenere tale iscrizione dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2020 e al D.M. n. 180 del 2010. La completa attuazione delle modifiche apportate all'articolo 16 e con l'introduzione del nuovo articolo 16-bis sarà completata, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge delega, apportando le pertinenti modifiche al DM n.180 del 2010 al fine di prevedere, tra l'altro, che per l'iscrizione nel registro, occorre partecipare ad un corso di formazione iniziale per mediatori e ad un numero minimo di procedure di mediazione presso un organismo di mediazione, che coloro che non hanno conseguito una laurea in discipline giuridiche attestano adeguata preparazione attraverso la partecipazione a specifici corsi formativi nelle discipline giuridiche, che dopo l'iscrizione nel registro, i mediatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione; che per mantenere l'iscrizione nel registro, gli avvocati iscritti all'albo sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi minimi di formazione, che dopo l'iscrizione nell'elenco, i formatori sono tenuti all'aggiornamento permanente mediante la partecipazione a corsi di formazione, che le attività di formazione possono svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo da remoto, che il responsabile scientifico degli enti di formazione, nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 16 bis, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 218, possa svolgere appositi compiti quali ; approvare i programmi erogati dall'ente unitamente ai nomi dei formatori incaricati e ai calendari di svolgimento dei corsi di formazione, certificare l'equivalenza della formazione di aggiornamento eventualmente svolta dai formatori presso enti e istituzioni con sede all'estero, certificare per singole attività formative l'idoneità di formatori anche stranieri non accreditati dal Ministero della giustizia, rivedere i parametri per la determinazione dell'onorario e delle spese spettanti all'avvocato ai sensi dell'articolo 15-octies, comma 1, nonché per la revisione delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. Tali interventi, coerenti con i principi di delega, considerati anche gli ambiti regolati dal DM n.180 del 2010, trovano adeguata collocazione nella normativa secondaria.

Potenziamento della mediazione "demandata" dal giudice

Si vuole valorizzare e anche favorire la mediazione che viene demandata al giudice attraverso un regime:

di formazione e aggiornamento particolarmente rigoroso per il magistrato (attraverso la frequen-

tazione di seminari di corsi organizzati dalla scuola superiore della magistratura anche attraverso strutture didattiche decentrate) Per favorire l'ottica conciliativa, il decreto legislativo introduce alla Legge di disciplina della mediazione (Dlgs 28/2010) un'apposita norma dedicata alla formazione del magistrato e alla valutazione del contenzioso definito con mediazione (art. 5 quinquies).

La novella prevede che:

- il magistrato curi la propria formazione partecipando a corsi e seminari della Scuola superiore della magistratura in materia di mediazione;
- la partecipazione ai predetti corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi siano valutati come indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato;
- le ordinanze di mediazione demandata ed il numero di controversie definite a seguito della loro adozione vengano rilevate statisticamente.

La norma consente anche al capo dell'ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la relativa formazione.

L'obiettivo è quello di formare continuamente gli operatori, ma anche di monitorare le esperienze e tracciare in quali casi i giudici domandano alle parti di andare in mediazione.

I contenziosi che vengono definiti in questo modo dai giudici non sono solo oggetto di rilevazione statistica, ma vengono anche utilizzati per la valutazione della sua carriera, perché rivelano la sua laboriosità, il suo impegno e le sue capacità.

In vista dell'obiettivo della Riforma di ampliare i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, si consente fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l'esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell'ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

- la natura della causa;
- lo stato dell'istruzione;
- il comportamento delle parti;
- ogni altra circostanza.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell'udienza fissata dal giudice nell'ordinanza, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.

I dati raccolti dal Ministero della giustizia mostrano che nei casi in cui il giudice ordina di ricorrere alla mediazione non perché non è stata assolta la condizione di procedibilità prevista per materia dall'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. 28/2010, bensì sulla base di una sua valutazione discrezionale il tasso di accordo è più elevato.

Esiti analoghi emergono dai resoconti dei pro-

getti realizzati presso alcuni tribunali con l'ausilio del laboratorio di mediazione.

Le ragioni di questa differenza vanno con ogni probabilità ricercate nella sinergia tra l'autorevolezza del giudice, che persuade le parti sull'utilità in concreto di avviare una trattativa, e la professionalità del mediatore. La mediazione demandata, tuttavia, non è diffusa in modo uniforme sul territorio nazionale, anzi viene utilizzata "a macchia di leopardo", principalmente nelle sedi ove sono attivi specifici progetti o magistrati molto attenti allo sviluppo dell'istituto.

Appare ragionevole quindi la scelta del Parlamento di incentivarne l'impiego agendo su quattro versanti:

- predisposizione di percorsi formativi specifici dedicati ai magistrati;

- valorizzazione al fine della valutazione di carriera dei magistrati della partecipazione a questa formazione e della definizione delle liti a seguito di mediazione o conciliazione ottenuta in altra sede (comma 4, lettera o, della legge delega);
- supporto dell'ufficio per il processo, che coadiuva il giudice nella valutazione dei presupposti di mediabilità (comma 18, lettera b, n.1).

AVV. SABRINA CONTINO

MEDIATORE CONCORMEDIA

RESPONSABILE SCIENTIFICO CONCILIAZIONE CILA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

¹ Già nella Relazione illustrativa al decreto n.28/2010 si precisava che nella scelta delle materie il legislatore aveva preferito quelle caratterizzate da un rapporto prolungato tra le parti (v. i contratti di locazione e di comodato), dal legame endo-familiare o relativo allo stesso gruppo sociale (diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia), dall'elevata conflittualità (v. le fattispecie risarcitorie da diffamazione a mezzo stampa o da responsabilità medica) e dalla diffusione di massa (i contratti assicurativi, bancari e finanziari). Al fine di valutare l'efficacia dell'ampliamento operato, è prevista una verifica entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione alle ulteriori materie, al fine di valutare l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità. Il legislatore ha preferito rinviare l'adozione di un Testo Unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC) all'esito del monitoraggio, da svolgere nell'arco di un quinquennio, sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria (art.1 comma 4 lett.b della legge delega).

² per la materia della concorrenza sleale c.d. pura la mediazione si giustifica come risposta all'esigenza di celere composizione della lite considerato che l'ambito nel quale l'azione opera è quello dell'attività di impresa, per la quale i profili risarcitori possono avere risvolti economici importanti.

³ per la materia dei trasferimenti di partecipazioni societarie la mediazione era considerata utile per gli aspetti della riservatezza e del bisogno di rimedi di celere definizione.

⁴ Proprio la disciplina in materia di negoziazione assistita - art.3 L.

n.162/2014 - prevede che, nei casi in cui sono previste sia la mediazione sia la negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, a prevalere debba essere la mediazione, così che chi agisce in giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione e la negoziazione perde il carattere dell'obbligatorietà (cfr. al riguardo Corte d'appello di Napoli, 22 giugno 2018, ma già Tribunale di Torre Annunziata, 23 marzo 2018 e Tribunale di Verona, 23 dicembre 2015).

⁵ La regola di cui all'art. 1 comma 1 bis della legge n. 20/1994, come risultante dalla modifica apportata dalla legge n.2012 del 2009, ai sensi del quale si dispone che: "Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità."

⁶ Il legislatore non ha potuto optare per la firma elettronica avanzata, la cui gestione è certamente meno farraginoso rispetto a quella digitale a causa dei limiti d'uso previsti dal dpcm 22 febbraio 2013 (recante le regole tecniche per l'utilizzo delle firme elettroniche), che all'art. 60 prevede espressamente che la firma elettronica avanzata è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), ovvero il soggetto erogatore della soluzione. Non è stato, quindi, possibile vincolare giuridicamente un soggetto terzo diverso dall'erogatore della soluzione come potrebbe essere la controparte nel procedimento di mediazione; ciò ha precluso l'utilizzo della firma elettronica avanzata.

Il verbale di mediazione fondamento e prova dell'obbligazione di pagamento delle indennità

Abbandono del tavolo della mediazione vale come comportamento attestante la volontà di non voler raggiungere l'accordo

Un'interessante sentenza è stata emessa dal Dott. Francesco Fontana Giudice del Tribunale di Verona in funzione di Giudice d'Appello che prende in esame il comportamento dei mediatori tenuto durante la mediazione per accertarne la correttezza quale presupposto per la richiesta di pagamento dell'indennità di mediazione svolta da un Organismo, con la peculiarità di un verbale conclusivo non sottoscritto da una delle parti.

La vicenda trae origine da un procedimento di mediazione instaurato nel tentativo di dirimere in via stragiudiziale una annosa controversia tra due parti, riguardante una proprietà in comunione.

In sede di primo incontro informativo tutte le parti decidevano di entrare in mediazione.

In tale momento il valore della mediazione veniva determinato in € 70.000,00, con preciso impegno delle parti di provvedere al pagamento della relativa indennità di entrata in mediazione entro un termine determinato.

Il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo a causa del mancato accordo delle parti.

Una parte rifiutava di sottoscrivere il verbale, ritenendo che fosse stato discusso un solo punto di quelli che erano stati portati in mediazione e sul quale non era stata raggiunta l'intesa.

In punto di diritto il Giudizio riguardava anche la valenza giuridica della quantificazione del valore economico quantificato dai mediatori, unitamente alle parti e con il consenso delle stesse, in occasione del primo incontro informativo: "salvo modifiche che si verificheranno durante la mediazione, il valore della controversia è di € 70.000,00. Il valore della pratica verrà adeguata sia in diminuzione che in aumento sulla base dell'eventuale accordo raggiunto", a fronte dell'asserzione della parte che il valore della mediazione andava invece determinato prendendo solo a riferimento le sole

questioni effettivamente trattate in mediazione.

Questione particolarmente interessante.

La sentenza affronta anche il valore del comportamento di una parte che abbandona il tavolo della mediazione rifiutando di sottoscrivere il verbale.

Trattasi insomma di una sentenza quella emessa dal Tribunale di Verona in funzione di Giudice d'Appello che entra nel merito delle questioni attinenti alla mediazione in particolare sulla correttezza o meno delle verbalizzazioni e della valenza giuridica delle stesse nonché sul valore del comportamento tenuto dalle parti al tavolo della mediazione.

In particolare la sentenza del Tribunale di Verona in funzione di Giudice d'Appello N. R.G. 1017/2022 testualmente stabilisce che: "Dalla documentazione dimessa emerge che - presente anche l'odierno appellante - il valore della causa è stato determinato (ed implicitamente accettato da omissis, omettente qualsivoglia contestazione sul punto nei verbali successivi) in €. 70.000,00; Tizio (omissis), poi, si è impegnato a corrispondere l'indennità dovuta da ciascuno dei contendenti entrati in mediazione.

Non essendosi verificata alcuna modificazione del valore della controversia (€. 70.000,00) - come da Regolamento dell' Organismo, art. 12 - l'importo in argomento è rimasto definitivamente fissato.

Nessun inadempimento alle obbligazioni assunte va ravvisato in capo ai mediatori: a verbale di mediazione del omissis emerge che vi è stata un'ampia discussione tra le parti e che l'odierno appellante si è allontanato dal tavolo della mediazione rifiutando qualsivoglia prosecuzione della stessa; conseguenza necessitata - per i mediatori - è stata quella di dar conto dell'esito negativo del procedimento mediatorio.

Adeguatamente motivata - da parte del giudice di prime cure - è la scelta di non ritenere necessario procedere all'esame di tutti i punti di contrasto tra i contendenti e cioè il carattere unitario ed inscindibile degli stessi, omissis; in ogni caso la drastica manifestazione di volontà dell'odierno

appellante di abbandonare il tavolo delle trattative rendeva inutile la prosecuzione delle stesse.

Le esposte considerazioni inducono questo Tribunale a rigettare l'appello e a confermare la sentenza di primo grado".

Già il Giudice di prime cure aveva rilevato che "Dal verbale di avvio della mediazione in data omissis, sottoscritto da tutte le parti, compreso l'opponente omissis, risulta che il valore della controversia, "salvo modifiche che si verificheranno durante la mediazione" è di 70.000 euro e che il valore della pratica verrà adeguato sia in diminuzione che in aumento in base all'accordo raggiunto. Dallo stesso verbale risulta altresì che, con la sottoscrizione dello stesso, le parti si impegnano a versare, per ciascun centro di interessi, entro il omissis, i compensi dovuti per la mediazione e corrispondenti a euro omissis iva inclusa. Anche nel seguente verbale del omissis, sottoscritto dall'opponente omissis è riportato il valore di euro 70.000".

La sentenza del Tribunale di Verona in funzione di Giudice d'Appello e la sentenza di prime cure del Giudice di Pace di Verona sono concordi nel ritenere che la determinazione del valore della mediazione, come quantificata in sede di primo incontro informativo con il consenso delle parti e del mediatore costituisce la base di riferimento per il calcolo dell'indennità di entrata in mediazione e che tale valore resta fissato in tale misura in caso di mancato accordo.

La sentenza del Tribunale di Verona in funzione di Giudice d'Appello e la sentenza di prime cure del Giudice di Pace di Verona sono altresì concordi nel ritenere che il comportamento di una parte che abbandona il tavolo della mediazione e non firma il verbale costituisce un comportamento concludente che manifesta la volontà di non voler proseguire nella mediazione con la conseguenza necessitata - per i mediatori - di dar conto dell'esito negativo del procedimento mediatorio.

Concludendo, sebbene un cardine del procedimento di mediazione sia l'informalità, almeno in alcuni momenti salienti è di fondamentale importanza che il verbale cristallizzi le dichiarazioni delle parti e i loro comportamenti.

Le due Sentenze (di secondo grado e di prime cure) consigliano espressamente che al termine

dell'incontro preliminare, nel caso in cui le parti si dimostrino disponibili a proseguire nella mediazione, sarà necessario evidenziare nel verbale: a) il valore della mediazione concordato con le parti; b) il fatto che le parti riconoscono come dovute le indennità di mediazione c) la dichiarazione delle parti in merito alla possibilità di dare inizio al procedimento di mediazione, con superamento del primo incontro.

Così, pure, nell'incontro conclusivo negativo è stato fondamentale verbalizzare il comportamento della parte che ha abbandonato il tavolo della mediazione.

Entrambe le Sentenze, infatti, prendono a fondamento della decisione di fatto quasi esclusivamente a riferimento quanto verbalizzato.

Le due Sentenze di Verona, seppur non richiamandola, si sono - forse addirittura inconsapevolmente - allineate ad una pronuncia emessa già nel 2016 dal Dott. Massimo Moriconi del Tribunale di Roma.

La sentenza del Tribunale di Roma riferiva testualmente: "... il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell'incontro di mediazione, vale a dire al merito della lite. Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand'anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata l'assoluta liceità della verbalizzazione e dell'utilizzo da parte di chicchessia".

"Ed invero, in tale ambito una compiuta verbalizzazione è necessaria al fine di consentire al giudice la conoscenza del contenuto della condotta delle parti nello specifico contesto di cui trattasi".

Ancora una volta il mediatore è chiamato ad un contemperamento di quanto avviene al suo tavolo. In questo caso un equilibrio tra la libertà di forma e necessità di verbalizzazione.

AVV. MASSIMILIANO PAOLETTONI
MEDIATORE E FORMATORE MEDYAPRO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Medianos. Un gioco in scatola per crescere

Una passione per i giochi in scatola unita ad una carriera professionale da formatore, mediatore civile e commerciale e consulente aziendale ha permesso la creazione di un gioco in scatola in grado di far meglio apprendere cosa significhi gestire i conflitti con modalità alternative.

Nel giocare, i partecipanti stessi possono finalmente focalizzare la propria attenzione sul come si possa entrare ed imparare a stare all'interno del conflitto, utilizzando capacità ed abilità adattive, performanti, creative e di miglior risoluzione della situazione.

Il gioco vuole essere una sorta di allenamento e ciò che si apprende durante il gioco può essere traslato nella vita reale. I giocatori sono spinti ad affinare le proprie competenze e quelle c.d. soft skills che nella vita reale possono fare la differenza in ogni ambito.

Chiaramente allenarsi in modo "protetto e sicuro" (si è comunque all'interno di un gioco) a quello che sta al di fuori, è essenziale per la sopravvivenza e per la collocazione nel proprio contesto sociale. È come se il gioco e il progetto nel suo insieme diano una nuova chance evolutiva.

Si tenta, mediante un gioco in scatola, di trasmettere a professionisti ed ai non addetti ai lavori quanto sia fondamentale avvicinarsi al mondo della risoluzione dei conflitti in modo alternativo.

L'apprendimento di determinate dinamiche e valori attraverso un gioco è fantastico: è utile capire quali siano le meccaniche che simulano e insegnano le dinamiche di gestione del conflitto.

Ma come funziona il gioco concretamente?

È una sfida tra due persone o tra gruppi che si affrontano su un problema, su una lite o su una questione controversa qualsiasi, che potrebbe toccare contesti comuni come scuola, lavoro e famiglia. Questi contenziosi possono essere sia reali, che puramente inventati dai partecipanti. I giocatori, attraverso le varie fasi del gioco possono affrontare la lite da tanti e diversi punti di vista.

Bisogna provare a mettersi nei panni dell'altro, si deve utilizzare un linguaggio non violento e si deve cercare l'aiuto di un esperto o di un terzo imparziale



che può fare delle proposte che possano essere condivise da tutti, perché basate su bisogni e interessi comuni. Non si vogliono ricercare un vincitore ed uno sconfitto.

Per giocare è sicuramente importantissimo calarsi nella parte, imparare le dinamiche del conflitto e cercare di immedesimarsi il più possibile nel conflitto vero e proprio. Chiaramente se si porta qualcosa di reale e sentito sarà più facile.

Il cervello, a furia di giocare, impara e acquisisce abilità grazie alla simulazione e all'interpretazione della situazione in generale e della posizione dell'altro. Tutto diventa una sorta di automatismo che potrà essere riproposto dalla nostra mente nella vita reale di tutti i giorni.

Ci sono delle carte "Emozioni", che sono una parte del gioco davvero accattivante, in quanto stimolano e facilitano la scoperta e la riflessione di quali emozioni e sentimenti nascano in ogni individuo mentre si affronta, si tratta e si parla di conflitto.

Bisogna ricordare che il conflitto sia parte inevitabile della vita di ciascuno e per questo può anche essere visto in maniera positiva, ossia come un'opportunità che riguarda anche il mondo delle relazioni tra le persone.

Il gioco può essere utilizzato sia in termini preventivi, che in situazioni di reale conflitto. Dovrebbe in qualche modo rilassarci e permetterci di ritrovare il nostro equilibrio e la consapevolezza che non sempre la strada della giustizia ordinaria è quella più conveniente.

L'ambizione che sta dietro a tutto questo progetto è molta perché si crede di aver scoperto qualcosa di ancora lasciato vuoto. Per questo l'utilizzo di questo gioco nei team building aziendali o per fare formazione, a partire dal mondo delle scuole superiori/Università, sarebbe molto apprezzabile.

DR. MASSIMILIANO FERRARI
COMMERCIALISTA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie: semplificazione fruizione dei crediti di imposta.

Proposta fruizione nuovi crediti d'imposta e relativi iter procedurali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ritiene condivisibili e fa proprie le proposte formulate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che di seguito vengono prodotte.

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, all'art.7 co. 1, recante modifiche al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ha previsto, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, tra l'altro, quanto segue.

"bb" l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati."

Considerato che la legge di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Legge 26 novembre 2021, n. 206) all'art. 1 co. 4 ha previsto – tra l'altro – quanto segue:

"Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato".

PROPOSTA FRUIZIONE NUOVI CREDITI D'IMPOSTA E RELATIVI ITER PROCEDURALI

1. Premessa

I crediti di imposta individuati dall'art. 20 del novellato D.Lgs 28/2010, così come modificato dal D.Lgs 149/2022, sono riconducibili a 4 categorie:

- 1) Credito di imposta (spettante a ciascuna parte) a valere sulle indennità di mediazione;
- 2) Credito di imposta (spettante a ciascuna parte) a valere sulle spese versate a favore dei propri legali per l'assistenza nelle mediazioni obbligatorie/demandate;

Per questi due crediti di imposta è previsto un utilizzo complessivo fino a:

- a) max € 600,00 per procedura e max € 2.400,00 annui per le persone fisiche;
- b) max € 600,00 per procedura e max € 24.000,00 annui per le persone giuridiche.
- 3) Credito di imposta (spettante a ciascuna parte) commisurato al contributo unificato versato per il giudizio estinto, fino ad un max di € 518,00;
- 4) Credito di imposta (spettante all'Organismo di Mediazione) commisurato alle indennità non esigibili dalle parti ammesse al gratuito patrocinio.

Quello che intendiamo proporre è un meccanismo semplice e certo di fruizione del credito per il contribuente, eliminando aggravii e adempimenti per gli Organismi di mediazione e gli operatori di mediazione e l'allungamento dei tempi di fruizione da parte del contribuente, e che agevoli le comunicazioni tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando flussi dei dati certi ed attendibili, residenti nel database del Gestore del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (in breve denominato anche SDI).

2. Proposta in ordine alla procedura di attribuzione e modalità di fruizione del credito d'imposta a valere sulle indennità di mediazione

Il credito d'imposta - riconosciuto dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della presentazione dell'istanza/riciesta di attribuzione del credito di imposta, presentata dal contribuente (si veda ad esempio il modello dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile, oppure quello relativo alla negoziazione assistita di cui ai seguenti link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_181.paee*contentId=SDC1205666&previousPage=nsq130 e https://www.Giustizia.it/giustizia/it/me_181.page?contentId=SDC1322004&oreviousPae=me181 e anche al FORM ivi previsto <https://concorsi.Giustizia.it/incentivi-fiscali/>) - deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante, in relazione a ciascuno dei procedimenti di mediazione, di cui al D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, concluso entro il 31 dicembre dell'anno precedente, inviata dal predetto Ministero - sulla base dei dati resi disponibili da parte del Gestore del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI) - entro il 30 aprile di ciascun anno.

Riguardo le modalità operative, per il riconoscimento e la fruibilità del credito si propone, quindi, una procedura in cui il contribuente interessato, che riceve la fattura (sul proprio cassetto fiscale), dovrà caricare on-line, su un apposito sito dedicato (così come già succede per altre tipologie di credito di imposta), l'istanza contenente gli estremi e i dati rilevanti del documento fiscale, riferiti alla singola

procedura di mediazione (es. dati anagrafici, numero di protocollo della procedura, Organismo di Mediazione, codici di spesa).

L'istanza/riciesta di attribuzione del credito, dovrà essere presentata dal contribuente nel periodo compreso tra il 11 gennaio e il 10 febbraio, successivi all'anno di imposta di riferimento, cui dovranno essere allegati le copie delle fatture ricevute, le copie delle quietanze e/o dei bonifici/assegni o altre modalità di pagamento tracciabile e la copia del documento di identità del richiedente.

Per consentire le verifiche da parte del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di produrre la comunicazione al contribuente del credito effettivamente spettante, è necessario che l'ufficio competente della Pubblica Amministrazione, istituisca specifici codici, da inserire nella fattura elettronica emessa dagli Organismi di mediazione, che permettano di individuare separatamente:

- spese di avvio + Spese di mediazione;
- spese di maggiorazione in Cà50 di accordo.

A questo punto, alla ricezione della fattura elettronica emessa dall'Organismo di Mediazione, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il flusso di dati resi disponibili dal Gestore del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SDI), hanno a disposizione tutte le seguenti informazioni, automaticamente e senza ulteriori adempimenti:

- dati anagrafici e fiscali del Contribuente (Nome, cognome, c.f. etc.);
- dati identificativi e fiscali dell'Organismo di Mediazione;
- dati dei singoli procedimenti di mediazione (protocolli assegnati);
- esito della mediazione (si rileva dal codice delle righe della fattura elettronica).

Il credito d'imposta in esame, dopo le verifiche effettuate, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi o in compensazione dei tributi, tramite modello F24.

Nel caso in cui la quota del credito spettante per l'anno d'imposta di riferimento, risulti superiore all'imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi e così di seguito.

In caso di omessa indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi, nell'apposito rigo già previsto dalla Agenzia delle Entrate, si decade dal beneficio.

3. Proposta modalità di fruizione degli altri crediti e relativa procedura di attribuzione

Allo stesso modo di quanto previsto per le indennità di mediazione, dovrebbe prevedersi, per quanto riguarda il credito di imposta relativo alle spese legali, cioè una istanza/riciesta di attribuzione del credito di imposta, da parte del contri-

bute volta caricare le informazioni sul sito dedicato, in modo che possano essere poi riscontrate con le fatture dei legali, nella cui descrizione oltre all'onorario per l'assistenza dell'avvocato, deve esserci il riferimento al protocollo della procedura di mediazione, l'Organismo di Mediazione che l'ha gestita e l'esito.

L'istanza/riciesta presentata dal contribuente per il credito di imposta relativo alle spese legali, riporterà i dati già previsti per la medesima istanza relativa al credito di imposta per le indennità di mediazione (es. dati anagrafici, numero di protocollo della procedura, Organismo di Mediazione, etc.) con allegati le copie delle fatture ricevute, copie delle quietanze e/o dei bonifici/assegni e copia del documento di identità del richiedente.

Per il credito corrispondente al contributo unificato per le spese del Giudizio estinto, prevedere apposito rigo nella dichiarazione dei redditi.

Per il gratuito patrocinio, il credito d'imposta spettante in favore degli organismi sarà fruibile sulla base di un meccanismo analogo a quanto previsto relativamente al riconoscimento delle spese legali nel gratuito patrocinio, e cioè con istanza diretta al Ministero della Giustizia per la sua quantificazione e successiva indicazione in apposito rigo nella dichiarazione dei redditi dell'Organismo di Mediazione dopo aver ricevuto apposita comunicazione di attribuzione del credito.

4. Utilizzo e monitoraggio del fondo stanziato e verifica della modalità di erogazione

Tutto ciò premesso, in considerazione della complessità tecnica e della difficoltà nella individuazione e gestione delle risorse, che per il 2023 sono pari ad € 51.821.400 (Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile, come previsto dal comma 6 dell'art. 20 del D.Lgs 28/2010, riformato dal D.Lgs. 149/2022), si propone l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente, nella cui formazione sia nominata una rappresentanza stabile della categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con comprovata esperienza in tema di mediazione civile e commerciale che proceda annualmente al monitoraggio della capienza del fondo e del funzionamento delle modalità di erogazione, al fine di permettere l'effettiva realizzazione del sistema dei crediti di imposta ideato e cogliere in pieno gli obiettivi prefissati.

Qualora il fondo stanziato per l'anno 2023 dovesse risultare non capiente, l'utilizzo del fondo medesimo potrebbe avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- *a percentuale*: ogni anno, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, verifica le richieste pervenute nel periodo dal 11 gennaio al 10 febbraio, attraverso i caricamenti sul sito delle istanze di attribuzione del credito d'imposta e attraverso l'analisi dei flussi di fatturazione elettronica, (SDI) confron-

tandole con le disponibilità del fondo e poi procede al riconoscimento del credito ai beneficiari in misura integrale (in caso di capienza) o parziale (in caso di incapienza);

- *a esaurimento*: ogni anno, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, verifica le richieste pervenute nel periodo dal 11 gennaio al 10 febbraio, attraverso i caricamenti sul sito delle istanze di attribuzione del credito d'imposta e attraverso l'analisi dei flussi di fatturazione elettronica, (SDI) confrontandole con le disponibilità del fondo e poi riconosce integralmente il credito

spettante, attribuendolo in ordine cronologico a ciascun beneficiario, fino al totale esaurimento del fondo stanziato.

IL DOCUMENTO RECANTE LA "PROPOSTA FRUIZIONE NUOVI CREDITI D'IMPOSTA E RELATIVI ITER PROCEDURALI" È STATO PREDISPOSTO DA UN GRUPPO DI LAVORO APPOSITAMENTE ISTITUITO PRESSO LA COMMISSIONE CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA

® RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché è necessaria la rivista la MEDIAZIONE

1. **Perché** fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. **Perché** è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà, fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente. Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. **Perché** ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi e giurisprudenziali.
4. **Perché** in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. **Perché** è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. **Perché** è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. **Perché** sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento sulla mediazione curati da esperti del settore.

Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009

In materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il testo coordinato con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

Il testo che segue è stato aggiornato dalla rivista *la MEDIAZIONE*¹ con le disposizioni introdotte dall'art. 7 del decreto legislativo 149/2022 che sono evidenziate in neretto, mentre in neretto sottolineato le stesse modifiche che per effetto della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (cosiddetta Legge di bilancio 2023 pubblicata in GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) sono entrate in vigore il 28 febbraio 2022.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
2. a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
3. b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
4. c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
5. d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
6. e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino

all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Art. 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo **e di conciliazione** previste dalle carte dei servizi.

CAPO II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, **nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8**.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'**indipendenza** e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, **nel rispetto dell'articolo 8-bis**.

¹ La rivista *la MEDIAZIONE*: un vantaggio sociale e competitivo" e il direttore responsabile Marco Ceino non si assumono alcuna respon-

sabilità per l'elaborato che costituisce a titolo esemplificativo un approfondimento di studio.

Art. 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. **La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.** Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.
2. **La domanda di mediazione** deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'**articolo 5, comma 1**, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Art. 5

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, **associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura**, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente
2. **Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.**

A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

3. **Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:**
 - a. **dall'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;**
 - b. **dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;**
 - c. **dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;**
 - d. **dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.**
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo **di conciliazione.**
5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
6. **Il comma 1 e l'articolo 5-quater** non si applicano:
 - a. nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
 - b. nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
 - c. nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
 - d. nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
 - e. nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
 - f. nei procedimenti in camera di consiglio;
 - g. nell'azione civile esercitata nel processo penale.
 - h. **nell'azione inibitoria di cui all'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.**

Art. 5-bis

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

1. **Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di me-**

di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter
Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio

1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater
Mediazione demandata dal giudice

1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies
Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione

1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o me-

dante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Art. 5-sexies
Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

1. Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Art. 6
Durata

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, **prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.**
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione **o dalla scadenza del termine** fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi **dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1**, non è soggetto a sospensione feriale.
3. **Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.**

Art. 7
Effetti sulla ragionevole durata del processo

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, **comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1**, non si com-

putano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 8
Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, **che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo**, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. **Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.**
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
4. **Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.**
5. **Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.**
6. **Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.**
7. **Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti**

negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Art. 8-bis
Mediazione in modalità telematica

1. **Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.**
2. **Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.**
3. **A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.**
4. **Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.**
5. **La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.**

Art. 9
Dovere di riservatezza

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o **partecipa a** al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11

Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo **di conciliazione**, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore **ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale**. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni **dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore**, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. **L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.**
4. **Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e,**

senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. **Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.**
6. **Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.**
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'**accordo di conciliazione** deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta **del mediatore**, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

1. **Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.**

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 "In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti**".

Art. 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite **dagli avvocati**, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, **anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis**, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per

l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. **Con l'omologazione l'accordo** costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. **Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.**
2. **Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.**
3. **Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.**
4. **Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.**

Art. 13

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, **commi primo, secondo e terzo**, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 14

Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
 - a. sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione **di indipendenza** e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
 - b. **comunicare** immediatamente **al responsabile** dell'organismo **e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;**
 - c. formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
 - d. corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a de-

cidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Art. 15

Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo **840-bis del codice di procedura civile**, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

CAPO II-BIS

**DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO
NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE**

Art. 15-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter

Condizioni reddituali per l'ammissione

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater

Istanza per l'ammissione anticipata

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente

della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quater

Istanza per l'ammissione anticipata

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies

Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato

1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies

Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma

1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.
3. Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante opposizione del visto di congruità sulla parcella.
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies

Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies

Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.
4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-decies

Sanzioni e controlli a parte della Guardia di finanza

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi

dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies
Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

CAPO III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Art. 16

Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
 - 1-bis. **Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:**
 - a. **l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;**
 - b. **la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;**
 - c. **l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.**
 - 1-ter. **Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.**
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e inter-

nazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati **e dei relativi criteri di calcolo**, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
 - 4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'**articolo 62** del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto **in conformità all'articolo 16-bis** stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16-bis
Enti di formazione

1. **Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.**
2. **Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione è altresì tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.**
3. **Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresì i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.**

Art. 17
Risorse, regime tributario e indennità

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale **contenente l'accordo di conciliazione** è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di **centomila** euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. **Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.**
4. **Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.**
5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
 - a. l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
 - b. i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c. **gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;**

d. le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

e. le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, **ovvero è demandata dal giudice;**

f. **i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.**

6. **Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.**

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. **Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, di 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e di 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede:**

a. **quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;**

b. **quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.**

Art. 18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Art. 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN
MATERIA FISCALE E INFORMATIVA

Art. 20

Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

1. **I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.**
2. **I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.**
4. **È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.**
5. **Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-sep-**

ties, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

6. **Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.**
7. **All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.**
8. **Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".**

Art. 21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;"

Art. 23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 41

(Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. **Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb) entrano in vigore il 30 giugno 2023;**
2. **Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n.180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento**

entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro.

3. **Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco.**

3-bis. **Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.**

4. **Le disposizioni di cui all'articolo 9 entrano in vigore il 30 giugno 2023.**

Art. 42

(Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. **Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, verifica l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.**

Art. 43

(Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa)

1. **Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera t), lettera aa) e lettera bb) e 9, comma 1, lettera l). Al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto alle predette previsioni si provvede a compensare lo scostamento con il corrispondente aumento del contributo unificato.**

Art. 44

(Norma di coordinamento)

1. **Le parole «articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite, dal 30 giugno 2023, dalle parole «articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».**

M
O
D
U
L
O

A
B
B
O
N
A
M
E
N
T
O

Il/la sottoscritto/a

Nome Cognome

Professione Ditta/Ente/Organismo

Via

Cap Città Prov.

Telefono/cellulare Fax

Email PEC

C.F. P.IVA Codice Univoco

desidera sottoscrivere l'abbonamento alla rivista

la **MEDIAZIONE: UN VANTAGGIO SOCIALE E COMPETITIVO**

1 Abbonamento (2 numeri) € 50,00 (cartaceo)

5 Abbonamenti (2 numeri) € 200,00 (cartaceo)

10 Abbonamenti (2 numeri) € 350,00 (cartaceo)

100 Abbonamenti (2 numeri) € 2000,00

ACQUISTO DI SINGOLI NUMERI ARRETRATI

N. Anno..... € 25,00 (cartaceo, spedizione inclusa)

Modalità di pagamento:

Bonifico bancario.

IBAN IT45N0200805133000400565301

Intestazione: Centro Studi ADR S.r.l.

Come sottoscrivere l'abbonamento:

- ▶ inviare per email questo modulo (o fotocopia) a: abbonamenti@rivistalamediazione.it
- ▶ dal sito internet **www.rivistalamediazione.it** compilando il modulo online
- ▶ per conoscere le nostre convenzioni, vi invitiamo a visitare il sito www.rivistalamediazione.it

In caso di disdetta dell'abbonamento, verrà rimborsata la differenza dei numeri non spediti; in caso contrario, verrà automaticamente rinnovato per l'anno successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 - ART. 13)

La Rivista *la* MEDIAZIONE garantisce la riservatezza dei dati da Lei comunicati e La informa che potrà richiedere la loro cancellazione o rettifica scrivendo a: Centro Studi ADR S.r.l. - Viale Giulio Cesare, 94 - 00192 Roma.

I Suoi dati saranno utilizzati per scopi amministrativi e logistici relativi alla sottoscrizione dell'abbonamento nonché per informarLa di ulteriori iniziative editoriali, culturali, di ricerca, eventi e manifestazioni.

Mediazione civile e commerciale

Concormedia gestisce ogni forma di mediazione in materia di diritti disponibili nel rispetto del D.Lgs 28/2010 e successive modifiche:

- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione volontaria e facoltativa;
- Mediazione per contratto o statuto.

Mediazione delle controversie di lavoro

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge presso la nostra sede di Roma in presenza dei rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso di aiuto che ha l'obiettivo di offrire alla coppia, prima, durante e dopo la separazione e/o il divorzio, gli strumenti per favorire il superamento della crisi e del conflitto, in un contesto strutturato e protetto al di fuori dall'ambiente giudiziario.

Mediazione libera ed internazionale

La nuova procedura di Mediazione Libera è alternativa e totalmente svincolata dagli schemi previsti dal Decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche.

Tale procedura viene disciplinata dal Regolamento di Mediazione Libera ed Internazionale predisposto da Concormedia che garantisce flessibilità e riservatezza secondo le migliori prassi internazionali.

Camera arbitrale

L'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che si svolge in contraddittorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo, decide la controversia mediante l'emanazione di un Lodo equiparato ad una Sentenza.

Concormedia è altresì Camera Arbitrale ed annovera tra i propri arbitri professionisti altamente qualificati e con pluriennale esperienza nel campo dell'arbitrato.

CONCORMEDIA è un organismo privato di mediazione civile e commerciale, iscritto presso il registro tenuto presso il Ministero della giustizia al n. 137 ai sensi del d.lgs. 28/2010 e s.m.i., e un ente di formazione dei mediatori in materia civile e commerciale iscritto presso l'Elenco degli Enti di Formazione tenuto ai sensi del d.m. 180/2010 e s.m.i. presso il Ministero della giustizia al n. 158.

CONCORMEDIA S.R.L. VIA ALBERICO II, 4 – 00193 ROMA – TEL. 39 06 36002519
